

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

**L'oscuramento dei dati personali
nei provvedimenti
della Corte costituzionale**

a cura di Paola Patatini e Fulvio Troncone

Dicembre 2020

STU 316

**L'oscuramento dei dati personali
nei provvedimenti
della Corte costituzionale**

a cura di Paola Patatini e Fulvio Troncone
composizione: Mariangela Prestipino

INDICE SOMMARIO

PREMESSA – ABSTRACT	5
1. L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i> IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI EFFETTUATO PER RAGIONI DI GIUSTIZIA	7
1.1. Il contesto euro-unitario	7
1.2. Il Codice in materia di protezione dei dati personali.....	9
1.2.1. Il trattamento dei dati personali da parte degli organi di giustizia.....	10
1.2.2. La divulgazione all’esterno, anche per scopi di informazione giuridica, delle pronunce giudiziarie	13
1.3. Rimedi attivabili in caso di mancata anonimizzazione.....	16
2. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	19
3. CENNI SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI QUALE DIRITTO FONDAMENTALE SUSCETTIBILE DI BILANCIAMENTO.....	23
4. FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE E LA NECESSITÀ DEL BILANCIAMENTO DELLA TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i> CON I SUOI VALORI ANTAGONISTI	27
5. <i>MODUS OPERANDI</i> DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.....	33
6. <i>MODUS OPERANDI</i> DELLE ALTRE CORTI COSTITUZIONALI EUROPEE	37
7. <i>MODUS OPERANDI</i> DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO.....	41
8. ATTUALE <i>MODUS OPERANDI</i> DELLA CORTE COSTITUZIONALE	45
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	51
ALLEGATI.....	57
Allegato 1: Corte di Giustizia dell’unione europea,.....	59
comunicato stampa n. 96/18	59
Allegato 2: Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España, 23 de julio de 2015	61
Allegato 3: Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione,.....	63
Racc. Gen. n. 178/2016.....	63
Allegato 4: Parere dell’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa,.....	69
8 marzo 2017.....	69

PREMESSA – ABSTRACT

Con la diffusione di tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione telematici che consentono una sempre più rapida circolazione di dati e informazioni, il diritto alla riservatezza dei soggetti cui le informazioni ineriscono, cd. *privacy*, è ancora più soggetto a nuove e potenziali minacce e come tale oggetto di garanzie sempre più stringenti.

L'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, noto come G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*), ha invero innalzato i livelli di protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali e responsabilizzato i titolari dei trattamenti stessi, rendendo a tal fine necessario l'adeguamento del già vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il diritto alla riservatezza, pur non espressamente contemplato dalla Costituzione, è un diritto assoluto della personalità che tutela, in generale, le vicende strettamente personali, prive di un rilievo socialmente apprezzabile per i terzi, contro ingerenze non giustificate da interessi pubblici preminenti, consentendo all'interessato di controllare la diffusione dei propri dati personali e di reagire di fronte a comportamenti illegittimi da parte di coloro che tali dati trattano.

La ricerca di un continuo bilanciamento tra *privacy* e interesse dei consociati alla più ampia conoscenza di dati e informazioni, con la prima potenzialmente confliggente, connota ormai i più diversi settori dell'ordinamento, anche (e soprattutto) quello della giustizia, e rende sempre più attuale la problematica della possibile diffusione indebita dei dati personali.

Il presente lavoro di ricerca, frutto della collaborazione con il Servizio Studi della Corte costituzionale, si propone di analizzare come anche negli atti relativi ai giudizi costituzionali – in particolare nelle decisioni della Corte (sentenze e ordinanze) – venga realizzato l'equo bilanciamento tra l'esigenza di trasparenza e pubblicità del processo, da un lato, e quella di tutela della riservatezza degli interessati, dall'altro.

Dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di *privacy* e della natura del diritto alla riservatezza, il lavoro si sofferma ad esaminare, anche in un'ottica comparata, le tendenze applicative della Corte costituzionale dell'ultimo biennio, con uno sguardo rivolto inoltre alle altre Corti costituzionali europee, nonché alle supreme magistrature nazionali (Cassazione e Consiglio di Stato) e sovranazionali.

Si è infine concluso il lavoro formulando possibili proposte – frutto di riflessioni personali – per un trattamento quanto più omogeneo possibile dei dati contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, soggetti a pubblicità legale e diffusione informativa.

With the spread of informatics technologies and media that allow an ever more rapid circulation of data and information, the right to privacy is increasingly subject to new and potential threats and therefore it needs stronger guarantees.

The entry into force of EU Regulation 2016/679, known as G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), has indeed raised the protection levels of individuals with regard to the processing of their personal data, assigning responsibilities to the controllers.

Even if not expressly provided by the Italian Constitution, privacy is an absolute right of the personality which generally protects strictly personal events against interference not justified by preeminent public interests, allowing individuals to control the circulation of their personal data and to oppose illegitimate behaviour of those who process the latter.

The search of a continuous balance between privacy and the interest of associates into a wider knowledge of data and information – the first potentially conflicting – connotes by now the most various sectors of the legal system, including - above all - that of justice, increasing the issue of possible undue disclosure of personal data.

The aim of the present work is to analyse how the balance between the need for transparency and publicity of the process, on one hand, and the need for privacy, on the other, is reached in the decisions of the Constitutional Court.

After reviewing the regulatory framework and the nature of the right to privacy, the paper focuses the applicative trends of the Constitutional Court in the last two years, including a comparative perspective with the other European Constitutional Courts as well as the supreme national and supranational Courts.

Finally, as the result of personal reflections, the work suggests possible solutions for a treatment as homogeneous as possible of the data contained in the Constitutional Court's decisions.

1. L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI EFFETTUATO PER RAGIONI DI GIUSTIZIA

1.1. Il contesto euro-unitario

La protezione della persona fisica in sede di trattamento dei dati di carattere personale costituisce un diritto fondamentale riconosciuto, come in seguito sarà esposto, dalla nostra Costituzione e presidiato nell'ordinamento europeo dal combinato disposto degli artt. 7 e 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dall'art. 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché, nel dato convenzionale, dall'art. 8 della Carta Edu. In dottrina¹, non mancano voci secondo cui proprio in forza dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali, ha trovato parziale compimento lo sviluppo autonomo dell'ulteriore diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, il quale è andato emancipandosi da altre situazioni soggettive trovando una propria dimensione di tutela autonoma rispetto alla più generale protezione della vita privata.

Infatti, di là dei divisati disposti, cifra di tale evoluzione è il principale testo normativo euro-unitario di riferimento costituito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e la libera circolazione dei dati personali (cd. *General Data Protection Regulation* – GDPR), la cui base giuridica si ritrova nell'art. 16 del TFUE, che attribuisce alla competenza europea la materia in oggetto, affidando alla procedura legislativa ordinaria la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il GDPR, abrogando la Direttiva 95/46/CE², ha dettato una nuova disciplina della tutela dei dati personali, pur riconoscendo agli Stati nazionali la facoltà di prevedere limitazioni ai principi in esso contenuti in determinati casi³.

¹ DANIELE PICCIONE, Enciclopedia del Diritto (Annali), *Riservatezza* (Disciplina amministrativa), *ad vocem*, 2015, 722 ss.

² Così statuisce l'art. 94 del GDPR (intitolato: Abrogazione della direttiva 95/46/CE): «1. La direttiva 95/46/CE [nds. Regolamento generale sulla protezione dei dati] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento».

³ Esso è stato preannunciato nella Comunicazione della Commissione europea, *Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso. Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo*, del 25 gennaio 2012, in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:IT:PDF>, ove si precisa che nel nuovo mondo digitale è diritto di chiunque avere il controllo effettivo delle proprie informazioni personali. Secondo tale comunicato, la protezione dei dati è un diritto fondamentale in Europa, sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in quanto tale, deve essere

Il *Considerando* 1 del cennato regolamento è, appunto, esplicito nell'affermare che «[l]a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano».

Per l'art. 4, comma 1, n. 2) del GDPR, costituisce "trattamento" «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

L'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 precisa che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (secondo i principi di «liceità, correttezza e trasparenza»), seguendo la regola del minimo mezzo nell'acquisizione nella conservazione. Affinché il trattamento dei dati possa essere considerato lecito, il successivo art. 6, oltre al consenso espresso dall'interessato, indica al comma 1, lettera e), il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Questa disposizione è completata dal secondo periodo del comma 3 del medesimo art. 6, ove si precisa che «[l]a finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito».

Segnatamente, per ciò che risulta in questa sede di diretto interesse, mette conto citare l'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui «[i]l diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo

tutelato. In tal senso la riforma della protezione dei dati, poi attuata con il GDPR, mira a realizzare un quadro globale, coerente, solido e moderno per la protezione dei dati nell'Unione europea.

5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22» al fine di salvaguardare, come indicato nella lettera f) l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, purché «tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica»⁴.

1.2. Il Codice in materia di protezione dei dati personali

Ulteriore dato normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

L'entrata in vigore del GDPR, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018, ha reso necessario l'adeguamento del già vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il legislatore nazionale non ha tuttavia inteso abrogare il predetto Codice, ma ha piuttosto provveduto a una sua complessiva riscrittura mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), abrogando le disposizioni incompatibili e adeguando il restante testo al contenuto del regolamento, attraverso l'inserimento di nuove disposizioni o la modifica di quelle previgenti⁵.

⁴ Tale opzione trova la propria giustificazione in quanto affermato nei *Considerando* n. 10 e n. 20, ove, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dall'autorità giurisdizionali e giudiziarie, si legge: «sebbene il presente regolamento si applichi, senz'altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie».

⁵ Così si legge nel comunicato stampa che dà notizia delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018: «[i]l decreto legislativo, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Dopo l'esame di una commissione appositamente costituita si è deciso, al fine di semplificare l'applicazione della norma, di agire novellando il codice della *privacy* esistente, nonostante il regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva dell'approccio alla tutela della *privacy* rispetto al codice introducendo il principio dell'*accountability*. Si è scelto di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore. In considerazione delle

Con riferimento all'oggetto del presente studio, la disciplina può esaminarsi lungo due diverse traiettorie: il trattamento dei dati personali da parte degli organi di giustizia e la divulgazione all'esterno, anche per scopi di informazione giuridica, delle pronunce giudiziarie.

1.2.1. Il trattamento dei dati personali da parte degli organi di giustizia

Prima dell'approvazione delle norme *self-executing* del GDPR, gli artt. 46 e 47 del Codice in materia di protezione dei dati personali costituivano i riferimenti essenziali nell'ambito del trattamento di dati effettuato per ragioni di giustizia.

In particolare, l'art. 47 prevedeva ampie limitazioni applicative delle norme del codice, stabilendo che «[i]n caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151».

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 2018, l'art. 47 è stato abrogato⁶, e il suo contenuto è confluito nell'art. 2-*duodecies*⁷ del d.lgs. n. 196 del 2003.

esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento».

⁶ Il Garante della *privacy*, nel suo parere del 22 febbraio 2018 sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha rappresentato «l'esigenza della contestuale sostituzione degli articoli da 46 a 49 del Codice con le disposizioni di cui al presente decreto, nonché con altre relative al trattamento di dati personali da parte dell'autorità giudiziaria in settori diversi da quello penale, anticipando in tal senso l'adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento generale sulla protezione dei dati, le cui norme si applicano appunto a tali trattamenti».

⁷ Si legge nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 101 del 2018: «[l]l'articolo 12, sotto la rubrica "Limitazioni per ragioni di giustizia" disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera f) del regolamento, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, relativamente a dati trattati nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, ovvero relativamente a trattamenti che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché relativamente alle attività ispettive su uffici giudiziari. Tali limitazioni non si applicano per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti. La selezione delle ipotesi nelle quali i diritti degli interessati possono essere limitati si conforma, del resto, alla definizione della nozione di "trattamenti effettuati per ragioni di giustizia" di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Nei casi suddetti – in conformità alle disposizioni di settore, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento- il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto sono disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 11, i

Quest'ultima disposizione stabilisce ora che nella soggetta materia «i diritti e gli obblighi di cui agli artt. da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti». Il comma 4 di tale articolo precisa che i trattamenti effettuati per “ragioni di giustizia” sono quelli «correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie», nonché «i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi, strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti».

Dal confronto tra le due disposizioni, emerge una certa discontinuità nella tecnica legislativa utilizzata per perimetrare la possibile limitazione della portata applicativa della disciplina posta a tutela in sede di trattamento dei dati personali.

In effetti, l'abrogato art. 47, per tutti i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, assicurava una esplicita e precisa deroga ai diritti e agli obblighi, di fatto coincidenti con quelli indicati agli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE⁸; invece, il vigente art. 2-*duodecies* sembra invertire il *modus ragionandi*, prevedendo che i diritti e gli obblighi di cui agli artt. da 12 a 22 e 34 del Regolamento - tendenzialmente - trovano applicazione sia pure nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano i procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, paragrafo 2, del citato Regolamento.

Tuttavia, poiché ad oggi le leggi e i regolamenti che disciplinano i singoli procedimenti in materia di giustizia non contengono disposizioni destinate specificamente al trattamento e protezione dei dati

diritti dell'interessato possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l'interessato».

⁸ L'art. 47 cit. prevedeva che non si applicavano, se il trattamento fosse stato effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: l'art. 9 (sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7), l'art. 10 (sul riscontro dell'interessato), l'art. 12 (sulla promozione dei codici di deontologia), l'art. 13 (sull'informativa del trattamento dei dati), l'art. 16 (sulla cessazione del trattamento), l'art. 18 (sui principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici), l'art. 19 (sul trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), l'art. 20 (sul trattamento dei dati sensibili), l'art. 21 (sul trattamento dei dati giudiziari), l'art. 22 (sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari), l'art. 37 (sulla notificazione del trattamento), l'art. 38, commi da 1 a 5, (sulle modalità di notificazione), l'art. 39 (sugli obblighi di comunicazione), l'art. 40 (sulle autorizzazioni del Garante), l'art. 41 (sulle richieste di autorizzazioni del Garante), l'art. 42 (sui trasferimenti all'interno dell'Unione Europea), l'art. 43 (sui trasferimenti consentiti in Paesi Terzi), l'art. 44 (sugli altri trasferimenti consentiti), l'art. 45 (sui trasferimenti vietati), l'art. 145 (sui ricorsi al Garante o all'autorità giudiziaria), l'art. 146 (sull'interpello preventivo), l'art. 147 (sulla presentazione del ricorso), l'art. 148 (sull'inammissibilità del ricorso), l'art. 149 (sul procedimento relativo al ricorso), l'art. 150 (sui provvedimenti a seguito del ricorso) ed, infine, l'art. 151 (opposizione).

personali, salvo alcune limitate eccezioni, anche l'art. 2-*duodecies* risulta, in ultima analisi, parimenti derogatorio rispetto ai citati diritti e obblighi previsti dal Regolamento UE.

Comunque, in linea generale, si concorda con l'osservazione per cui il trattamento dei dati relativi alle funzioni giurisdizionali può riguardare anche i dati sensibili che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9, par. 1, 2, lett. *f*, del Regolamento (UE) 2016/679). Qualora il trattamento di tali dati sia necessario «per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria», non trova applicazione il cd. diritto all'oblio (art. 17, par. 3, lett. *e*, del Regolamento (UE) 2016/679). Il diritto dell'unione consente ai singoli Stati di prevedere specifiche limitazioni per ragioni di giustizia ai diritti degli interessati; inoltre, le autorità nazionali di settore non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (art. 55, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679).

Inoltre, giova segnalare che l'art. 2-*sexiesdecies*, prevede che sia designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, il responsabile della protezione dati anche in relazione ai trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni. Il regolamento richiede che «il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»⁹.

⁹ Così testualmente il disposto dell'art. 37, par. 5, Regolamento (UE) 2016/679). Il richiamato art. 39 così recita: «[i]l responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo».

Ciò posto, com'è stato perspicuamente osservato¹⁰, nell'ordinamento italiano, la tutela della riservatezza in ambito giudiziario non riguarda gli atti del processo, che devono essere sempre completi dei dati identificativi delle parti, ma la divulgazione delle decisioni una volta depositate in cancelleria. D'altronde, i cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, così come qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica (artt. 743 e 744 c.p.c.).

Deve allora essere sempre assicurata la conoscenza integrale della sentenza a richiesta, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. La conoscibilità integrale delle pronunce giudiziarie si spiega anche in una prospettiva storica in ragione del disposto di cui al primo alinea del comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), secondo cui «[g]li organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione». Disposizione, tuttavia, non applicabile alla Corte costituzionale per la quale opera il terzo comma del successivo art. 42, secondo cui «[l]a Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima». Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dell'archivio storico della Corte costituzionale, adottato con delibera del 13 novembre 2003, la gestione dell'archivio è affidata ad una sezione del Servizio Biblioteca.

1.2.2. La divulgazione all'esterno, anche per scopi di informazione giuridica, delle pronunce giudiziarie

Gli artt. 51 e 52 costituiscono la base legale per la liceità del trattamento in tema di informazione e informatica giuridica e delle limitazioni correlative anche alla salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari (art. 23, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679¹¹.

L'art. 51, che è rimasto immutato a seguito del GDPR, riguarda specificamente la diffusione dei provvedimenti giudiziari (quale in tesi potrebbe essere, ad esempio, la pubblicazione sul sito istituzionale delle pronunce della Corte), disponendo che «[...] i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia

¹⁰ GIANLUCA GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.* 2018, V, 349.

¹¹ Si rammenta che secondo il Considerando 40 del GDPR: «[p]erché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso».

interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet». Il secondo comma stabilisce che «[l]e sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo».

Tale «presente capo» è costituito dal successivo art. 52, parzialmente innovato dal d.lgs. 101 del 2018, il quale stabilisce i limiti per la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali. Esso trova oggi applicazione non solo ai casi di divulgazione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, bensì, in ragione della disposta soppressione di tale riferimento, prima contenuto nel suo disposto, a ogni fattispecie di riproduzione di pronunce giudiziarie.

In base al comma 7 del citato art. 52, la regola è la diffusione del contenuto integrale di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali¹², a meno che, come sancito dal primo comma del detto art. 52, l'interessato non chieda per motivi legittimi - con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio - che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento (fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado).

Il successivo comma 2, oltre a stabilire che sulla divisata richiesta provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento, attribuisce alla medesima autorità giudiziaria il potere di disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il richiamo al concetto di dignità compiuto dal menzionato comma 2 va letto alla luce del disposto di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per cui «il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona». Dunque, l'orizzonte teleologico verso cui muove anche l'anonimizzazione in discorso è quello di assicurare tutela al nucleo duro della riservatezza

¹² In tal senso sembra deporre la lettera della legge: «[f]uori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali».

intesa come proiezione diretta della dignità personale¹³, così da sottoporre alla sua egida il valore-persona umana e consentirne il suo pieno sviluppo all'interno della società¹⁴.

In tal senso, quanto al potere officioso di “omissare” i dati, il comma 2 opera come una norma in bianco¹⁵ posta a presidio dei diritti e della dignità degli interessati, rinviando alla disciplina in materia di *privacy*, nell'ambito della quale vanno richiamati il già citato art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si ricava la regola per cui sono soggetti a oscuramento obbligatorio quei dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché l'art. 10 sempre del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica, letto in combinato con l'art. 2-*octies*, comma 3, lett. e) del Codice della *privacy*¹⁶. In tali casi il potere officioso di oscuramento non sembra essere conseguente a una previa ponderazione delle opposte esigenze effettuato dall'autorità giudiziaria, ma sembra essere vincolato nell'esito dall'ordinamento, che *ex ante* ha compiuto tale bilanciamento a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, in tal senso impegnando il giudice che procede.

In entrambi i casi (di apposizione dell'annotazione d'ufficio o su richiesta di parte), ai sensi del comma 4, in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

L'art. 52, comma 5, prevede che, al di là della tutela assicurata dall'art. 734-*bis* del cod. pen. alle vittime di reati a sfondo sessuale (si tratta dei delitti previsti dagli artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* cod. pen.), non sono ostensibili in ogni caso le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche

¹³ DANIELE PICCIONE, Enciclopedia del Diritto (Annali), *Riservatezza* (Disciplina amministrativa), *ad vocem*, cit.

¹⁴ EMANUELA BRUGIOTTI, *La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”. Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali fino alla tutela del corpo elettronico*, in www.dirittifondamentali.it

¹⁵ FABRIZIO D'ALESSANDRI, *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa*, relazione al convegno di convegno tenutosi a Capri sull'informatica giuridica del 12.10.2019, in giustizia-amministrativa.it

¹⁶ Ove si legge quanto segue: «3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: [...] e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; [...]». Si tratta, dunque, di una disposizione che, ovviamente, consente il trattamento di detti dati per ragioni di giustizia, ma non anche a fini di informatica giuridica o di trasparenza ex art. 52 D.lgs. 196/2003 e art. 56 del C.A.D.

indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Dunque, in tale ambito, l'ordinamento appresta alla sfera di riservatezza degli interessati una tutela che prescinde dalla richiamata annotazione che prescrive l'oscuramento, operando essa, in ragione del preventivo apprezzamento del legislatore, *ipso iure*.

Può dunque concludersi¹⁷ che gli artt. 51 e 52, nel costituire, ai sensi dell'art. 45-*bis* del Codice della *privacy*, la base legale per la liceità del trattamento, consentono la diffusione integrale, anche a mezzo della rete o supporti informatici, delle decisioni giudiziarie di ogni ordine e grado, salvi i casi in cui sia stata disposta l'anonimizzazione o debba procedersi all'oscuramento dei dati come per legge.

1.3. Rimedi attivabili in caso di mancata anonimizzazione

Come è stato osservato¹⁸, qualora sia diffusa una pronuncia sottoposta in via obbligatoria all'oscuramento (giacché sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679; dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, letto in combinato con l'art. 2-*octies*, comma 3, lett. *e*) del Codice della *privacy*; dell'art. 52, comma 5, del medesimo codice, dell'art. 734-*bis* del cod. pen.) o in relazione alla quale il giudice non abbia provveduto sulla richiesta di anonimizzazione, le parti o i terzi interessati possono attivare alcuni possibili rimedi a loro tutela, in disparte delle iniziative di *public enforcement*, *inter alia* rimesse al Garante della Privacy. Fra essi, in primo luogo, potrebbe ricorrere la richiesta all'amministrazione, e segnatamente al responsabile del sito istituzionale, di interrompere la divulgazione di dati sensibili attraverso la pubblicazione in rete, nonostante il divieto posto direttamente dalla legge alla diffusione dei dati in determinate ipotesi. Il che pone il dubbio se l'amministrazione sia titolare di poteri autonomi rispetto al provvedimento di anonimizzazione del giudice destinati a operare a prescindere dal dato processuale¹⁹.

Il secondo rimedio può essere di carattere giurisdizionale, sostanziandosi in un'istanza rivolta al giudice e in quanto tale destinata *ex post* a sollecitare a disporre l'oscuramento supposto come obbligatorio o a ottenere una pronuncia sulla richiesta previamente depositata e non ancora deliberata.

¹⁷ In piena assonanza con quanto scritto da GIANLUCA GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.* 2018, V, 349

¹⁸ FABRIZIO D'ALESSANDRI, *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa*, cit.

¹⁹ Si rammenta che secondo il Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica* del 2 dicembre 2010, all'indirizzo url: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1774813>, «[s]petta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica», di modo che non emergono ulteriori incumbenti a carico degli uffici giudiziari oltre all'obbligo di apporre sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito da parte del magistrato, anche con un timbro, un'annotazione che riporti l'indicazione dell'art. 52 del Codice e la dizione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...". Secondo il Garante, tale «indicazione dell'art. 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica».

Accanto a ciò resta sempre percorribile dalla parte interessata la tutela risarcitoria azionabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso il plesso burocratico, costituendo fatto illecito la diffusione, anche a meri scopi di informazione giuridica, di pronunce giurisdizionali in via integrale, comprensiva cioè di dati che, in via obbligatoria per legge o per annotazione del giudice, devono rimanere oscurati²⁰.

²⁰ In tal senso, Cass. 20 maggio 2016, n. 10510, ove si legge: «[r]ichiamava il giudice *a quo* l'art. 52 D.Lgs. n. 196 che disciplina i modi di diffusione delle sentenze o dei provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informativa giuridica, precisando che l'interessato può esplicitamente chiedere, per motivi legittimi, con domanda depositata nella cancelleria, prima che sia definito il grado di giudizio, che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del soggetto interessato, riportati nel provvedimento stesso; più specificamente, nel settore civile, vanno omessi, anche in mancanza di richiesta, le generalità, nonché altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali possa desumersi l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Va peraltro osservato che l'art. 22 Codice *Privacy* afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi, e specificamente quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non possono essere diffusi. Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio indicato dall'art. 52, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi della persona alla privacy, di sicura rilevanza costituzionale, e quelli, altrettanto rilevanti, all'integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, a scopo di informativa giuridica.

Del resto, *ad colorandum*, anche se successiva alla fattispecie dedotta, può ricordarsi l'Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario, anche da parte di soggetti pubblici, del Garante della privacy, ove si evidenzia la necessità di favorire l'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico ma pure, quella di ridurre al minimo i rischi che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità della persona; ne consegue che devono essere trattati i soli dati essenziali ai fini della informativa giuridica, e che il trattamento va effettuato unicamente con operazioni, con logiche e mediante forme di organizzazione di dati strettamente indispensabili, in rapporto ai predetti obblighi informativi.

Ancor più recentemente la Deliberazione del Garante della *Privacy* del 2 dicembre 2010 circa le "Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, per finalità di informazione giuridica" precisa che, relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, e chiarisce che la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità, non pregiudica la finalità di informazione giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.

Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità.

Il ricorrente chiede la condanna del titolare del trattamento dei dati al risarcimento del danno, ma non è in grado di indicare specificamente chi egli sia (si limita ad affermare che non sarebbe il giudice) né di individuare la consistenza del danno occorso che, come afferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 222 del 2016), anche in materia di diritti fondamentali, non può configurarsi *in re ipsa*: il richiedente deve fornire prova di tutti i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., non solo il comportamento illegittimo, ma pure il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso».

2. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sin dalla sentenza n. 139 del 1990, la Corte, in relazione all' art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,²¹ impugnato in via principale, ha ricondotto la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali nell'ambito dei principi a tutela della *privacy* individuale, che ha affermato essere diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili. Segnatamente, in tale pronuncia, la Corte ha sostenuto che la *ratio* di tali principi «sta nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati. Lo scopo di tale principio è duplice, in quanto, senza siffatte garanzie, da un lato, le statistiche potrebbero risultare non veridiche e, dall'altro lato, potrebbero essere messi in pericolo beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili. Per tali motivi, il legislatore delegato ha stabilito in modo preciso e rigoroso il divieto di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali».

Rispetto a una declinazione marcatamente “in negativo” della protezione dei dati personali un passo in avanti è compiuto dalla sentenza n. 271 del 2005, che, con riguardo al d.lgs. n. 196 del 2003, ha chiarito come “[q]uesta complessa legislazione (nds. il coordinamento in un testo unico della normativa originata dal recepimento – mediante la legge 31 dicembre 1996, n. 675 – della disciplina comunitaria) tende a tutelare per la prima volta in modo organico il trattamento dei dati personali (esplicitamente definiti dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 196 del 2003, come «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione»), riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo: da ciò una disciplina che, pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di dati personali ed alla grande diversità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale. Anche nel trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici rileva essenzialmente la necessaria tutela dei diversi tipi di dati personali, così come dispone espressamente il terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 196 del

²¹ Il quale così disponeva all'epoca della pronuncia: «i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica (...) non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione».

2003, secondo il quale «nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti»²².

Più recentemente, nel dichiarare incostituzionale l'obbligo di pubblicare *on-line* i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali, la sentenza n. 20 del 2019 ha tratteggiato in maniera efficace e aderente all'attuale stato del pensiero giuridico il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza dei dati personali (cd. diritto alla *privacy*), innanzitutto, evidenziando come esso costituisca un risvolto della manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata. Secondo il giudice costituzionale, il diritto in parola trova, segnatamente, riferimento negli artt. 2, 14 e 15 Cost.²³ - e gode di una specifica protezione in varie norme convenzionali ed europee, quali gli artt. 8 CEDU, 7, 8 e 52 CDFUE.

La Corte ha avuto modo di chiarire che nell'epoca attuale il diritto alla riservatezza si atteggia principalmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona (non solo in negativo, dunque, ma anche in positivo: sul punto *amplius infra*, con riferimento alla giurisprudenza della CGUE) che si giova, a sua protezione, dei sopra citati canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati. A seguito dell'affermazione degli strumenti digitali e del progresso tecnologico che permettono una rapida e indiscriminata diffusione delle informazioni tramite la rete *internet* e le comunicazioni telematiche, la Consulta reputa necessario delineare una nozione "dinamica" del diritto alla riservatezza, che consente all'interessato di controllare la diffusione dei propri dati e di reagire di fronte a comportamenti illegittimi di coloro che intervengono nelle operazioni di trattamento dei dati personali.

²² Risale a quell'epoca anche il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati sulle autorità amministrative indipendenti del 29 marzo 2000, all'indirizzo http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stencomm/01/indag/autorita_amministrative_indipendenti/2000/0329/s010.htm, ove sostanzialmente si evidenziò come la tutela della riservatezza si connotasse per il suo carattere trasversale e non settoriale, in quanto svolta con riferimento alla generalità dei cittadini e alla variegata delle aree di attività economico-sociale e non a una precisa e limitata tipologia di categorie di soggetti (es. soggetti che svolgono attività imprenditoriale). In tale ottica, come segnalato da MARCO MAGLIO in *Dir. Pen. e Processo*, 2000, 12, 1561, in detta relazione la Commissione affari costituzionali distingue fra autorità di garanzia con vocazione monista, cioè rivolte alla salvaguardia di una delimitata area di interessi giuridici, ed autorità con vocazione intersettoriale, tra cui, appunto, quella di garanzia della riservatezza.

²³ La tutela del domicilio e della corrispondenza potrebbe anche essere letta come strumento per la tutela di un bene-giuridico ulteriore costituito dalla riservatezza: in tal senso ANTONIO BALDASSARE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, 1974, 361. Nell'esperienza statunitense, si veda U.S. Supreme Court 29 maggio 1967, *Warden v. Heiden*, 1967, 387 U.S. 294-304, ove si legge che «as the Fourth Amendment's principal object is the protection of privacy, not property». Peraltro, rivendica al diritto francese rispetto al diritto americano l'antiorità del riconoscimento della tutela della vita privata: JEAN-LOUIS HALPÉRIN, *Protection de la vie privée et privacy: deux traditions juridiques différentes ?*, in *Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n° 48*, Juin 2015, 59 (<https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/protection-de-la-vie-privee-et-privacy-deux-traditions-juridiques-differentes>).

Ovviamente, secondo la Corte, il diritto alla riservatezza può subire deroghe o limitazioni. Occorre, però, che esse si ispirino ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, in guisa da operare nei limiti dello stretto necessario a consentire di raggiungere legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati personali. E' allora indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati. D'altra parte, aggiunge la Corte (e sul punto *amplius infra*, quanto alla tematica sull'informazione giuridica), eguale tono costituzionale hanno i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla.

Circa l'esigenza di bilanciamento della tutela del diritto alla riservatezza con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, giova richiamare anche la sentenza n. 165 del 2008, secondo cui «a prescindere da ogni altra considerazione, la giurisprudenza costituzionale in materia, pur nel quadro di una progressiva valorizzazione di tale diritto, ha sempre sottolineato la necessità di bilanciarne la tutela con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti».

Secondo tale arresto, «[s]ignificative, in tale prospettiva, sono le pronunce di questa Corte, ancorché risalenti, intervenute sul punto, le quali sottolineano la necessità che la «sfera di riservatezza» sia «rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica» (sentenza n. 121 del 1963), ovvero precisano come non possa affatto escludersi che, «nella vita privata e familiare», possa «aversi ingerenza della pubblica autorità», a condizione che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca «una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione delle infrazioni penali, la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (sentenza n. 104 del 1969)».

Nello stesso senso merita richiamo anche la sentenza n. 372 del 2006 per la quale «la tutela del diritto alla riservatezza può subire variazioni in rapporto all'esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta – posta a raffronto»²⁴.

²⁴ Merita altresì menzione la sentenza n. 212 del 2017, laddove ha dichiarato infondata la questione avente ad oggetto l'art. 8, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento nella parte in cui istituisce un'anagrafe dei direttori generali delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente, da tenersi a cura dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e da pubblicarsi sul suo sito istituzionale, con l'indicazione dei requisiti professionali e del trattamento retributivo. Secondo la Corte, tale disposizione assolve a un compito di pubblicità e trasparenza, corollari del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da consentire un controllo diffuso, da parte degli amministrati, sull'adeguatezza dei soggetti incaricati di funzioni apicali.

3. CENNI SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI QUALE DIRITTO FONDAMENTALE SUSCETTIBILE DI BILANCIAMENTO

Nell'offrire solo brevi cenni sul tema, come evidenziato in dottrina²⁵, può convenirsi che la giurisprudenza della Corte di giustizia tenda ad attribuire una forte valenza al diritto alla protezione dei dati personali, considerandolo come diritto fondamentale e prevalente anche su altri beni-interessi, abbiano essi carattere economico oppure corrispondano essi a esigenze di sicurezza pubblica o nazionale.

Anche nell'elaborazione della Corte di Lussemburgo la protezione dei dati personali riguarda non solo i dati personali "in uscita", ma anche i dati personali "in entrata", attecchendosi quale possibilità di ciascun individuo di controllare l'uso delle informazioni che lo riguardano²⁶. Nella complessiva declinazione della Corte di giustizia (condivisa, come visto, anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019) la protezione dei dati, cd. *data protection*, acquista nuove dimensioni²⁷ e concerne non solo un profilo individuale, in negativo quale *right to be left alone*, ma concerne anche un momento pubblico, necessariamente dinamico, volto ad avere il controllo sulla diffusione e circolazione dei propri dati: controllo che si esercita a mezzo sia del *private* ma anche del *public enforcement*, mediante un'autorità indipendente posta a suo specifico presidio²⁸.

In particolare, la dottrina²⁹ ha evidenziato che la Corte connette il diritto in parola non solo all'art. 8 della CDFUE, ma anche all'art. 7 (riservatezza e tutela della vita privata e familiare): parametri entrambi spesso richiamati in modo congiunto in guisa da complessivamente configurare il diritto

²⁵ VALENTINA FIORILLO, *Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei dati personali nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 15/2017.

²⁶ Sul punto si veda STEFANO RODOTÀ, voce *Riservatezza*, Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007) raggiungibile all'url: https://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_res-9e2b210a-9bc7-11e2-9d1b-00271042e8d9_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

²⁷ SERGIO NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006.

²⁸ Il tutto «secondo un modello di regolazione dove non sussista confusione di ruoli tra decisore politico e regolatore tecnico indipendente. Al primo spetta il compito di stabilire il livello di tutela di interessi generali, che non può essere appannaggio di una decisione tecnica indipendente, ma deve essere ricondotto alle scelte dei soggetti investiti di legittimazione democratica. Al decisore tecnico tocca invece il compito di definire le modalità concrete di attuazione della suddetta tutela», così il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati sulle autorità amministrative indipendenti approvato nella seduta del 16 febbraio 2012, consultabile all'indirizzo https://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/017/017/INTERO.pdf.

²⁹ VALENTINA FIORILLO, *Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei dati personali nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit.

all'autodeterminazione informativa³⁰. In tal modo, peraltro, la Corte raggiunge anche lo scopo di "armonizzare" la CDFUE con la Carta Edu, il cui testo risale a un'epoca meno recente, allorquando il diritto alla *privacy* non era ancora emerso nel complessivo panorama giuridico secondo la declinazione attualmente intesa.

Inoltre, sempre in linea generale, la Corte di giustizia svolge il test di proporzionalità sulla base dell'articolo 52, primo comma, della Carta di Nizza, per cui eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà della Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti medesimi e possono essere apportate solo nei casi in cui sono necessarie e proporzionate. In tale ottica, in conformità con il disposto degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali che assegnano assoluta rilevanza al diritto di protezione dei dati personali, ogni intervento limitativo od ogni deroga ad esso deve essere ispirato alla stretta necessità e vanno svolte sia dal legislatore europeo (CGUE, Grande Sezione, Sentenza 8 aprile 2014, Cause riunite C-293/12 e C-594/12, caso *Digital Rights Ireland*), sia dal legislatore nazionale (CGUE, Grande Sezione, Sentenza 6 ottobre 2015, C-362/14 e CGUE, Grande Sezione, Sentenza 21 dicembre 2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, rispettivamente casi *Schrems* e *Tele2Sverige*), con il criterio del minimo mezzo.

In tale contesto, più di recente, CGUE, Grande Sezione, Sentenza 24 settembre 2019, C-136/17 ha ricordato che «l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all'esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 7 e 8 dello della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Eifert*, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 50)».

Pertanto, secondo tale arresto, la circostanza che il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera *a*)³¹, preveda espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un

³⁰ In merito va richiamata la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 15 dicembre 1983 (detta Sentenza sul Censimento o *Volkszählungsurteil*), che, con pensiero lungo, ha riconosciuto il "diritto all'autodeterminazione informativa", garantendo la facoltà dei singoli di autodeterminarsi e di stabilire se divulgare e utilizzare i propri dati personali e quindi di decidere quando ed entro quali limiti rivelare questioni relative alla propria vita personale. Per la Corte, tale diritto costituisce espressione del libero sviluppo della personalità umana, venendo perciò ricompresa nel diritto fondamentale di cui agli artt. 2, comma 1 (secondo cui ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale) e 1, comma 1, (per cui la dignità dell'uomo è intangibile) della Costituzione tedesca. Il che, tuttavia, non significa si tratti di un diritto incompressibile, atteso che sono ben possibili limitazioni al diritto all'autodeterminazione informativa qualora sia subvalente rispetto a interessi generali concorrenti che godano di pari tutela costituzionale e sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità.

³¹ Ove esclude il diritto dell'interessato alla cancellazione allorché il trattamento è necessario all'esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione, garantita dall'articolo 11 della Carta.

lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta e, d'altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione, garantito dall'articolo 11 della Carta, è espressione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma, come sottolinea il richiamato considerando 4 di detto regolamento, deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità.

Nello stesso modo si esprime la coeva CGUE, Grande Sezione, Sentenza 24 settembre 2019, C-507/17, ove si legge: «il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Eifert*, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 48, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 136]. A ciò si aggiunge che l'equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro, può variare notevolmente nel mondo».

L'esigenza di bilanciamento è evocata anche dall'ancor più recente CGUE, Grande Sezione, Sentenza 6 ottobre 2020, C-245/19 e C-246/19, secondo cui anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, pur annoverabile nell'ambito dei diritti fondamentali, non rappresenta una prerogativa assoluta, in quanto ciascuno di essi deve essere, infatti, preso in considerazione rispetto alla sua funzione nella società³².

³² In tale arresto si legge: «47 L'articolo 47 della Carta dispone, al suo primo comma, che ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo, alle condizioni previste in tale articolo. A questo diritto corrisponde l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. 48 Gli articoli 7 e 8 della Carta sanciscono, il primo, il diritto al rispetto della vita privata e, il secondo, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. 49 Nessuno dei tre diritti fondamentali citati rappresenta una prerogativa assoluta, in quanto ciascuno di essi deve essere, infatti, preso in considerazione rispetto alla sua funzione nella società (v., con riferimento al diritto a un ricorso effettivo, sentenza del 18 marzo 2010, *Alassini e a.*, da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010:146, punto 63 e giurisprudenza ivi citata, e, con riferimento ai diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sentenza del 16 luglio 2020, *Facebook Ireland e Schrems*, C-311/18, EU:C:2020:559, punto 172 e giurisprudenza ivi citata). 50 In tal senso, qualora in un determinato caso di specie ci si trovi in presenza di vari diritti garantiti dalla Carta ed essi possano entrare in conflitto tra loro, la necessaria conciliazione da compiersi tra tali diritti, al fine di assicurare un giusto equilibrio tra la protezione offerta a ciascuno di essi, può portare a una loro limitazione (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54, punti da 63 a 65, e del 27 marzo 2014, *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 46). 51 Peraltro, l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta prevede che possano essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest'ultima, purché, in primo luogo, tali limitazioni siano previste dalla legge, in secondo luogo, esse rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà in questione e, in terzo luogo, nel rispetto del principio di proporzionalità, esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

4. FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE E LA NECESSITÀ DEL BILANCIAMENTO DELLA TUTELA DELLA *PRIVACY* CON I SUOI VALORI ANTAGONISTI

Sul tema della diffusione delle pronunce giudiziarie, potenzialmente confliggono due differenti interessi che trovano ambedue netta emersione costituzionale, oltre che sovranazionale ed eurounitaria: per un verso, il diritto all'informazione di cui all'art. 21 Cost. nelle sue multiformi sfaccettature unitamente all'interesse alla pubblicità del processo e del conseguente controllo pubblico sulle modalità di amministrazione della giustizia (presidiato dall'art. 6 CEDU, dall'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e dall'art. 101 Cost.) e, per altro verso, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati che trova riconoscimento nei menzionati parametri costituzionali, convenzionali ed euro-unitari.

La Costituzione, all'art. 111, comma sesto, esige che «tutti i provvedimenti giurisdizionali de[bba]no essere motivati»³³. La disposizione si spiega in ragione della triplice funzione della motivazione: destinata a rendere conto al giudice superiore, alle parti e alla collettività della decisione presa.

Sotto tale ultimo profilo, l'esigenza che i provvedimenti giudiziari siano motivati risale anche al pensiero dell'illuminismo napoletano e, segnatamente, all'opera di Gaetano Filangieri: «Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano» del 1774, in cui l'Autore segnalava come occorresse superare gli *arcana juris*, cioè «il velo di mistero che circonda il diritto»³⁴.

Il controllo extraprocessuale si sostanzia nella possibilità per l'opinione pubblica di avere piena conoscibilità dell'integrale ordito motivazionale delle pronunce giudiziarie. Anche per la Corte EDU la motivazione risponde oltre a esigenze endoprocessuali [sentenza 2000 *Karakasis*], a esigenze

³³ La disposizione trae origine dalla sentenza n. 1093 del 1947 delle Sezioni Unite civili, in cui la Cassazione ebbe occasione di statuire che l'obbligo per il giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento [...] è un elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» e, «se la maggioranza delle costituzioni moderne non precisa quest'obbligo, è perché si è oramai affermato in tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi civili il principio di carattere generale, e cioè è inconcepibile una decisione di carattere giurisdizionale senza motivazione». Come evidenzia, LUIGI SALVATO, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: principi costituzionali e sovranazionali*, in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Avvocato_generale_Luigi_Salvato.pdf, i Costituenti trassero ispirazione anche da questa sentenza per inserirlo nella Carta fondamentale, a carattere rigido e vincolante. La circostanza che si trattava di principio «acquisito» spiega che l'unico contrasto fu tra la formulazione dell'art. 7 del progetto Calamandrei («Le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici devono essere motivati») e quella poi accolta («Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»), dovuta all'on. Leone, preferita sul rilievo che «La dottrina e la legislazione sono d'accordo nel richiedere la motivazione soltanto per i provvedimenti che abbiano carattere essenzialmente giurisdizionale, cioè per quei provvedimenti che risolvono un conflitto fra due parti».

³⁴ ANTONIO GARGANO, Istituto italiano per gli studi filosofici, all'indirizzo <http://www.iisf.it/scuola/filangieri/filangieri.htm>

extraprocessuali [sentenza 2007 Tatishvili], onde garantire che i cittadini possano conoscere e controllare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia³⁵.

In tale ottica, il controllo pubblico si giustifica pienamente ove si tenga conto che l'amministrazione della giustizia è esercitata non solo nell'interesse delle parti processuali coinvolte, bensì anche di tutta la collettività nazionale nel cui nome le sentenze sono pronunciate. D'altronde, perché tale controllo si svolga *optimo iure*, occorre che i cittadini siano posti in grado di conoscere anche i nominativi delle parti coinvolte, degli avvocati e degli interessi in gioco: solo così essi sono in grado di comparare la pronuncia in interesse con altre rese in casi assimilabili e verificare se il giudice si sia attenuto alla medesima regola di giudizio indipendentemente dalla rilevanza degli interessati.

Non è un caso che, di là dei casi in cui l'oscuramento è obbligatorio, secondo il disposto dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, occorre che l'istanza sia confortata da "motivi legittimi"³⁶ perché, a cura della cancelleria o segreteria, sia apposta sull'originale della decisione un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sullo stesso.

Come puntualizzato da Cass. 7 agosto 2020, n. 16807, va escluso che l'espressione "motivi legittimi" possa essere intesa nell'accezione di motivi normativi, deponendo in tal senso sia la clausola di riserva che figura nell'*incipit* del citato articolo di legge ("[f]ermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado..."), sia il ricorso ad elementari criteri esegetici, in ragione dell'evidente superfluità di una disposizione che si limiti a fare riferimento a quanto già previsto da altre norme. Dunque, i "motivi legittimi" devono intendersi come "motivi opportuni", per cui, attesa la particolare ampiezza, condivisibilmente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta che qui interessa, l'accoglimento della medesima può intervenire ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica. In tal senso, rammenta nel citato arresto la Suprema Corte, «interessanti

³⁵ LUIGI SALVATO, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: principi costituzionali e sovranazionali*, cit.

³⁶ Il Garante per la protezione dei dati personali, nelle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica* del 2 dicembre 2010, cit., segnala che la responsabilità connessa all'esercizio di tale potere discrezionale «è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)».

indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. 4 gennaio 2011, n. 2, in cui al punto 3, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi da 1 a 4, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". (Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959)».

Appare allora opportuno sottolineare che oltre i casi in cui la vicenda oggetto di controversia possa ritenersi caratterizzata *in re ipsa* da una particolare "delicatezza", costituisce onere del richiedente specificare³⁷ l'esistenza e la natura dei motivi che possano apportare deroga alla regola generale di cui all'art. 52, comma 7, d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui: «[f]uori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali»³⁸.

Diversamente opinando, il diritto alla riservatezza si paleserebbe come diritto tiranno, la cui tutela godrebbe di un'illimitata espansione, una tutela a carattere assoluto, che prescinde da un corretto bilanciamento, inteso quale operazione dinamica ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Al contrario, la tutela di siffatto bene giuridico deve rispondere ai predetti criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la sua prevalenza assoluta, né - necessariamente - il sacrificio totale di altro bene-interesse. Occorre dunque che in tal modo sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati³⁹ (come da insegnamento della Corte costituzionale: sentenze n. 25 del 2019⁴⁰, n. 58 del 2018; n. 63 del 2016; n. 85 del 2013⁴¹ e n. 264 del 2012⁴²). Si tratta allora di applicare una logica aperta e flessibile, di

³⁷ Come si vedrà *infra*, medesimo onere motivazionale è richiesto dal regolamento di procedura innanzi alla CGUE.

³⁸ In tal senso anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8829.

³⁹ Scrive LUIGI MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1996, 130: «[t]utti gli enunciati costituzionali sui diritti fondamentali sono convertibili nella forma condizionale della fattispecie, ma in una forma che - non implicando la vigenza della norma la sua applicabilità in ogni circostanza - è priva di forza costringente della decisione. Da essa è possibile soltanto una deduzione provvisoria, un giudizio di applicabilità prima facie, che sarà poi confermato o disatteso in esito alla comparazione con altri diritti o interessi antagonisti. Non c'è nessun diritto- nemmeno i *preferred rights* o «valori supremi» - che, a partire da un determinato contesto, non possa essere limitato sulla base di un *test* comparativo con altri diritti o principi concorrenti».

⁴⁰ Pronuncia in cui si legge che «[a] differenza della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante» (sentenza n. 264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l'altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009)».

⁴¹ Come evidenzia MARTA CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Atti della conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola* (24-26 ottobre 2013), reperibile al seguente url: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, «la

razionalità pratica⁴³ (sentenza n. 172 del 1996⁴⁴), in cui i valori e i principi assunti a parametro, di volta in volta, si definiscono e si riempiono di contenuti, collocandosi in un ordine relazionale sempre diverso⁴⁵.

Corte costituzionale afferma l'esigenza che la tutela dei diritti sia sempre "sistemica e non frazionata" ovvero "integrata", enunciando così una tecnica interpretativa e argomentativa che riflette il pluralismo dei valori su cui si basa la Costituzione italiana¹⁹. Nessun diritto fondamentale è protetto in termini assoluti dalla Costituzione, ma – al contrario – è soggetto a limiti per integrarsi con una pluralità di altri diritti e valori, giacché altrimenti si farebbe "tiranno" (è interessante notare che la Corte usa testualmente questa colta terminologia di origine schmittiana), e porterebbe al totale annientamento di uno o più fattori in gioco» In tal senso richiama la sentenza n. 83 del 2013, ove si legge quanto segue: «[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...]». Coerentemente, la Corte puntualizza che «[l]a Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

⁴² Altri casi in cui la Corte si assume il compito di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalità tali da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale ricorrono, *inter alia*, nelle sentenze n. 212 del 2020, n. 239 del 2018, n. 71 del 2015, n. 23 del 2015, n. 10 del 2015, n. 191 del 2014, n. 1 del 2014 e n. 202 del 2013. E, secondo la sentenza n. 236 del 2018, "[t]ale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il rispetto del canone di ragionevolezza «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014)»; del pari si legge nelle sentenze n. 241 del 2017, n. 113 del 2015, n. 71 del 2015, n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014.

⁴³ MARTA CARTABIA, *Ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in A. Giorgis, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *Il costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky*, Torino, Einaudi, 2016, pp. 463 ss.: «[n]ormalmente, per comprendere la rispondenza di una legge a un principio o a più principi costituzionali occorre introdurre un ulteriore fattore: occorre l'apertura della ragione sui dati della realtà. Non a caso, in molti e modi e in molteplici occasioni la Corte costituzionale ha definito la ragionevolezza come una forma di razionalità pratica», non senza segnalare che «[i]l giudizio di ragionevolezza, dunque, spinge il giudice ad una valutazione prudentiale, in cui l'indagine tiene conto delle conseguenze e degli effetti delle leggi». La prima affermazione è ripresa, poi, da DILETTA TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, Bononia University Press, 2020, 104.

⁴⁴ Arresto che declina il «principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza». Pronuncia in tal senso richiamata anche dalla sentenza n. 113 del 2015. Inoltre, la sentenza n. 74 del 1992, redatta sempre da Luigi Mengoni, precisa che la razionalità pratica è matrice dell'equità. Coerentemente, in LUIGI MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., 113, si legge: «l'argomentazione dogmatica è a sua volta soggetta al controllo dell'argomentazione pratica, che ne è per così dire la pietra di paragone. [...] Non basta che le proposizioni dogmatiche siano

D'altronde, un richiamo al necessario bilanciamento tra diritti si trova nelle premesse al Regolamento n. 2016/679/UE (considerando n. 4), ove si legge che «[i]l diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità» (in tal senso anche la sentenza n. 20 del 2019) A ciò va aggiunto che, come sopra indicato, secondo l'art. 6, comma 3, del Regolamento n. 2016/679/UE, il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

Espressione di un necessario bilanciamento è l'art. 85 del suddetto regolamento, intitolato «[t]rattamento e libertà d'espressione e di informazione», che enuncia quanto segue: «1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione».

L'art. 136 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, recepisce il cennato art. 85, richiamando espressamente il trattamento finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria. In particolare, poi, il successivo art. 137 stabilisce

sistematicamente congruenti; è necessaria anche la loro congruenza assiologica secondo un principio di razionalità che sta al di qua del pensiero sistematico e non si identifica col principio di economicità. Il controllo (esterno) dell'argomentazione pratica rimedia all'incapacità dell'argomentazione dogmatica di cogliere le trasformazioni sociali, impedisce che la tendenza della dogmatica a ridurre al già conosciuto anche ciò che non è riducibile si traduca in usi distorti delle categorie sistematiche o per nascondere i veri motivi della decisione (motivazioni apparenti) oppure ipostatizzandole in autonomi programmi di decisione svincolati dai problemi che ne hanno costituito il referente originario (l'«inversione di metodo» stigmatizzata da Heck)». Allo stesso modo fa riferimento alle ricadute concrete della interpretazione della disposizione astratta, TULLIO ASCARELLI, *Antigone e Porzia*, in Id., *Problemi giuridici*, I, Milano 1959, p. 11, ove scrive: «[c]hè, quale è mai la legge da applicare al caso? E quale poi la effettiva portata di legge o contratto, sempre e necessariamente (ed anche, a stretto rigore, il secondo) redatti in astratto, quando raffrontati con la concretezza del caso con tutte le sue determinazioni? La argomentazione di Porzia non fa che porre poeticamente il problema costante dell'interpretazione, la sottile determinazione dell'esatta portata della norma di fronte al caso concreto, che è poi cammino imprescindibile della sua stessa applicabilità e perciò della sua stessa positività».

⁴⁵ Così *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee*, Corte costituzionale, Servizio studi (STU 249) luglio 2013 (a cura di M. FIERRO, O. PORCHIA, B. RANDAZZO) reperibile al seguente url: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_QuadernoStudi_Roma2013.pdf

che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 136, possono essere trattati i dati sensibili di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'art. 139.

5. MODUS OPERANDI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Sul tema in discorso, la Corte di giustizia dell'Unione europea provvede ad applicare l'art. 95 del regolamento di procedura (RP), che costituisce un'innovazione rispetto al regolamento previgente, che non presentava alcuna disposizione al riguardo.

Ai sensi del predetto articolo, «1. [q]uando l'anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte rispetta detto anonimato nell'ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.

2. Su domanda del giudice del rinvio, su domanda debitamente motivata di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, la Corte, qualora lo reputi necessario, può inoltre procedere a coprire con l'anonimato una o più persone o enti interessati dalla controversia».

La *ratio* è evidente: assicurare la riservatezza delle persone coinvolte nei giudizi ove sia stata sollevata una questione pregiudiziale, dando continuità alla tutela somministrata dal giudice del rinvio o assicurando essa stessa tutela ove ricorra un interesse specifico in tal senso.

Infatti, ai sensi del par. 1, la Corte prende atto dell'anonimato disposto dal giudice nazionale, così limitandosi a disporre l'oscuramento, secondo la disciplina prevista nello Stato membro, anche nel procedimento incidentale che si svolge in sede europea dinanzi ad essa.

Come indicato al punto 27 delle raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GUUE 2012, L 338/1), «nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, a occultare determinati dati oppure a coprire con l'anonimato una o più persone o enti coinvolti nel procedimento principale».

Il paragrafo 2 dell'art. 95 attribuisce alla Corte di giustizia il potere di disporre essa stessa l'oscuramento dei dati personali, una volta che è stata sollevata la questione pregiudiziale.

La disposizione consente alla Corte di provvedere in tal senso sia d'ufficio, sia su richiesta del giudice del rinvio e sia su istanza di una parte del procedimento principale.

Resta un onere motivazionale che deve giustificare la richiesta del giudice del rinvio o di parte, atteso che il suo accoglimento deve soddisfare un interesse che renda, ad opinione della Corte, necessario tale provvedimento.

Per garantirne l'efficacia, il punto 28 delle predette raccomandazioni richiede che la richiesta sia formulata nella fase meno avanzata possibile del procedimento e, comunque, prima della

pubblicazione nella GUUE della comunicazione relativa alla causa in questione (ex art. 21, par. 4, RP) e della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati⁴⁶.

Nondimeno, a seguito dell'entrata in vigore del GDPR, la Corte di giustizia in data 29 giugno 2018 ha comunicato di aver deciso di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell'ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali, stabilendo di sostituire per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio 2018, con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, i nomi delle persone fisiche coinvolte nella causa. Allo stesso modo, è eliminato qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l'identificazione delle persone implicate (all. 1)⁴⁷.

Per quanto riguarda la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 47 del suo Regolamento, nell'indicare i requisiti del ricorso, dispone al paragrafo 4 che i ricorrenti «che non desiderano che la loro identità sia divulgata al pubblico devono indicarlo» nel ricorso stesso ed «esporre i motivi che giustificano tale deroga alla normale regola dell'accessibilità del pubblico alle informazioni nei procedimenti dinanzi alla Corte». La disposizione afferma poi che «[l]a Corte può autorizzare l'anonimato o concederlo d'ufficio».

Al punto 12 delle indicazioni procedurali per l'avvio del ricorso, allegate al Regolamento, si dispone poi: «(a) Se un richiedente non desidera che la sua identità sia divulgata, deve indicare i motivi della sua richiesta per iscritto, ai sensi dell'articolo 47 § 4. (b) Il richiedente deve anche indicare se, in caso di anonimato autorizzato dal Presidente della Camera, desidera essere designato con le sue iniziali o con una sola lettera (es. "X", "Y" o "Z")»⁴⁸.

Pertanto, può affermarsi che, di regola, le sentenze della Corte EDU sono pubblicate integralmente *on-line*, a meno che non ricorrano specifiche ragioni contrarie che inducano a oscurare l'identità delle parti.

⁴⁶ GIANLUCA GRASSO, *Commento all'articolo 95 del regolamento di procedura della Corte di giustizia*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, Napoli 2017.

⁴⁷ Come da comunicato reperibile all'indirizzo url: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180096it.pdf> «[q]uesti nuovi orientamenti – che non riguardano le persone giuridiche e ai quali la Corte di giustizia conserva la possibilità di derogare in caso di richiesta espressa di una parte o se ciò è giustificato dalle circostanze particolari della causa – si applicheranno a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze...), e altresì alla denominazione della causa».

⁴⁸ Il testo sulla ricevibilità del ricorso diffuso sul sito della Corte https://www.echr.coe.int/Documents/COURtalks_Inad_Talk_ITA.PDF segnala espressamente che: «se desiderate mantenere l'anonimato nei confronti del pubblico, dovete presentare tale richiesta nel formulario di ricorso o il prima possibile dopo il suo invio. Dovete inoltre esporre le ragioni della vostra richiesta e precisare le conseguenze che la divulgazione della vostra identità potrebbe avere nei vostri confronti. Solo la Corte può prendere tale decisione. Se vi è concesso l'anonimato, sarete indicati pubblicamente con le vostre iniziali o con una semplice lettera. altrimenti, il vostro nome apparirà in tutti i documenti che verranno pubblicati on-line in HUDOC, la banca dati della Corte».

Del pari, circa lo schema semplificato, si segnala il seguente indirizzo url:

https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_ITA.pdf.

Va infine ricordata, quanto ai documenti, la generale norma dell'art. 33 del Regolamento, che così dispone: «1. [t]utti i documenti depositati presso la cancelleria dalle parti o da terzi in relazione a una domanda, ad eccezione di quelli depositati nell'ambito di negoziati di composizione amichevole come previsto dalla regola 62, saranno accessibili al pubblico secondo le modalità stabilite dal cancelliere, a meno che il presidente della sezione, per i motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non decida altrimenti, d'ufficio o su richiesta di una parte o di qualsiasi altra persona interessata. L'accesso del pubblico a un documento o a qualsiasi parte di esso può essere limitato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, nella misura in cui gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti o di qualsiasi persona interessata lo richiedano, o nella misura strettamente necessaria, a giudizio del Presidente della Camera, in circostanze particolari in cui la pubblicità pregiudicherebbe gli interessi della giustizia. Qualsiasi richiesta di riservatezza formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente Regolamento deve includere le ragioni e specificare se si richiede che tutti o parte dei documenti siano inaccessibili al pubblico».

6. MODUS OPERANDI DELLE ALTRE CORTI COSTITUZIONALI EUROPEE

La Corte costituzionale tedesca dedica un'apposita pagina del suo sito istituzionale⁴⁹ alla *data protection in court proceedings*.

E' ivi indicato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR e altre disposizioni sulla protezione dei dati. Si indicano le ragioni per cui i dati personali sono trattati e le basi legali del relativo trattamento. Ulteriori aspetti oggetto di precisazione attengono ai soggetti titolati a prendere visione dei dati; il periodo di tempo in cui i dati sono trattenuti in gestione dalla Corte, con un richiamo esplicito al § 35b della Legge sulla Corte costituzionale federale e al § 37 del Regolamento di procedura della Corte federale del 19 novembre 2014, oltre che alle previsioni sulla normativa archivistica. Infine, sono elencati con acribia i diritti esercitabili con riferimento ai dati raccolti dalla Corte costituzionale federale.

Previsioni specifiche in tema di *privacy* sono dettate dai § 35a, 35b, 35c della Legge sulla Corte costituzionale federale⁵⁰, così come dal Regolamento di procedura della Corte federale del 19 novembre 2014⁵¹.

In linea generale, sembra possibile affermare che la Corte costituzionale tedesca presti particolare attenzione alla regolamentazione della *privacy* con riferimento ai dati raccolti in vista dello svolgimento della propria attività istituzionale e che sostanzialmente abbia recepito le previsioni della legge federale sulla protezione dei dati e, di conseguenza, del GDPR, il quale *inter alia* costituisce la base legale del trattamento dei dati da parte sua⁵².

Anche la Corte costituzionale austriaca (*Österreichische Verfassungsgerichtshof*) richiama e applica le previsioni del GDPR, come da informativa sulla *privacy* ai sensi dell'art. 13 dello stesso GDPR⁵³.

⁴⁹All'indirizzo

url:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Verfahren/Datenschutz%20f%C3%BCr%20den%20justiziellen%20Bereich/Datenschutz%20f%C3%BCr%20den%20justiziellen%20Bereich_node.html

⁵⁰

Nella

versione

inglese

all'indirizzo

url:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/BVerfGG.pdf?__blob=publicationFile&v=10.

⁵¹

Nella

versione

inglese

all'indirizzo

url:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Gesetze/GO_BVerfG.pdf?__blob=publicationFile&v=6

⁵² Nel sito istituzionale della Corte, nella versione inglese, si precisa quanto segue: «your personal data will only be processed to the extent necessary to perform the duties of the Federal Constitutional Court or to fulfil legal obligations. The legal basis for data processing is Art. 6(1) first sentence lit. e GDPR in conjunction with § 3 of the Federal Data Protection Act, Art. 6(1) first sentence lit. c GDPR and the relevant procedural provisions of the Federal Constitutional Court Act. In addition, the processing of special categories of personal data (e.g. health data) is based on Art. 9(2) lit. f GDPR. Upon the conclusion of the proceedings, data can be processed in order to comply with the statutory retention periods (§ 35b of the Federal Constitutional Court Act, § 37 of the Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court, provisions of the Federal Archives Act). Where the Federal Constitutional Court processes your data based on your consent, the legal basis for this is Art. 6(1) first sentence lit. a GDPR Your personal data will only be processed for purposes other than those stated above if there is a legal basis for doing so».

⁵³ Reperibili all'url: <https://www.vfgh.gv.at/Datenschutzhinweis.en.html>.

Quanto ai diritti degli interessati⁵⁴ è precisato che hanno il diritto all'informazione, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati, nonché il diritto di opposizione (articoli da 15 a 21 GDPR)⁵⁵.

Il § 14a., comma 6, della legge federale sulla Corte costituzionale del 1953 indica i soggetti responsabili della partecipazione all'elaborazione automatizzata dei compiti legali della Corte costituzionale in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 8 del regolamento [UE] 2016/679 GDPR, esplicitamente richiamato.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate *online* nel *Federal Legal Information System* (<https://www.ris.bka.gv.at/Judikatur/>), una piccola selezione anche sul sito *web* della Corte costituzionale (https://www.vfgh.gv.at/rechtsprechung/Ausgewaehlte_Entscheidungen.en.html).

Nella versione pubblicata delle decisioni della Corte costituzionale, i nomi e gli indirizzi delle parti sono sostituiti da asterischi; restano i nomi e gli indirizzi dei loro rappresentanti e i nomi dei giudici e del segretario. Questa prassi era già seguita prima del GDPR e corrisponde alla pratica generale di rimuovere i nomi delle parti (completamente o con le iniziali rimanenti) quando si pubblicano decisioni di tribunali o autorità pubbliche in Austria⁵⁶. Solo in pochissimi casi rimangono i nomi delle persone fisiche⁵⁷.

Allo stesso modo, pure, il *Tribunal constitucional* spagnolo recepisce nel proprio agire quanto previsto dal GDPR, indicando nel proprio sito istituzionale chi sia il responsabile nel trattamento dei dati personali⁵⁸

⁵⁴ Sempre nella versione inglese, si precisa letteralmente quanto segue: «[a]s a matter of principle, data subjects have a right to information, rectification, deletion, restriction of processing and data portability as well as a right to object (Art.15 to 21 GDPR).

If the lawfulness of data processing is based on consent, the data subject has the right to withdraw consent at any time. The lawfulness of processing based on consent before the time of its withdrawal is not affected (Art.7 para.3 GDPR).

The rights of data subjects pursuant to the GDPR can only be invoked in writing. The request must be accompanied by a relevant proof of identity (e.g. copy of an identity document).

In the event of violation of their rights pursuant to the GDPR by the Constitutional Court, data subjects can lodge a complaint with the Constitutional Court (sect. 88b Constitutional Court Act 1953)».

⁵⁵ Si prevede che (6) Il Bundesrechenzentrum GmbH e l'ARGE ELAK GmbH & Co OG sono responsabili della partecipazione all'elaborazione automatizzata dei compiti legali della Corte costituzionale in qualità di incaricati del trattamento (art. 4 n. 8 del regolamento [UE] 2016/679 a tutela delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, libera circolazione dei dati e abrogazione della direttiva 95/46 / CE [Regolamento generale sulla protezione dei dati] - GDPR, GU n. L 119 del 4 maggio 2016, pag. 1), per quanto è nell'interesse di convenienza, semplicità e risparmio sui costi.

⁵⁶ Un esempio di una decisione della Corte costituzionale pubblicata può essere trovata all'url che segue (tradotta in inglese): https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_G_119-120-2014_AdoptionsV_EN_korr_4.4.17_2.pdf.

⁵⁷ E' il caso della decisione sull'annullamento del ballottaggio del Presidente federale del 2016: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_W_I_6-2016_EN_2.PDF.

⁵⁸ Si veda l'url: <https://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/Composicion-Organizacion/organizacion/Paginas/04-Responsable-de-Seguridad-de-Datos.aspx>.

Con specifico riferimento all'anonimizzazione, le disposizioni generali (all. 2) date dal Presidente della Corte spagnola in data 23 luglio 2015⁵⁹ (e, quindi, anteriore al GDPR) prevedono che, in linea generale, la Corte costituzionale, nelle sue delibere giurisdizionali, preserva d'ufficio l'anonimato dei minori e delle persone che abbisognano di una particolare tutela nonché delle vittime di reati per le quali la diffusione della relativa notizia possa dar luogo a danni. Sono tutelate anche le persone che non si sono costituite come parte nel processo costituzionale. Inoltre si stabilisce che la Corte possa esonerare, d'ufficio o su richiesta, il requisito costituzionale di pubblicità delle proprie deliberazioni (art. 164 CE), con riferimento ai dati identificativi e alla situazione personale delle parti coinvolte nel trattamento. A tal fine, qualora una parte ritenga necessario l'oscuramento dei propri dati, deve richiederlo al momento della presentazione del ricorso o al momento della sua comparsa in giudizio, dichiarando i motivi della sua richiesta. L'istanza può essere accolta quando la Corte, sulla base della ponderazione delle circostanze debitamente accreditate contestualmente al caso, ritenga prevalente il diritto alla *privacy* o altri interessi costituzionali. L'anonimizzazione è effettuata mediante la sostituzione dei dati personali con le iniziali e l'omissione di tutti i dati che consentono l'identificazione della parte interessata.

A sua volta, nel proprio sito istituzionale la Corte costituzionale portoghese (*Tribunal Constitucional Portugal*) dichiara esplicitamente il proprio impegno a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dei cittadini che interagiscono con essa⁶⁰.

Inoltre si specifica che, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, essa ha adottato le misure tecniche e organizzative necessarie per ottemperare al GDPR e garantire che il trattamento dei dati personali sia lecito, equo, trasparente e limitato alle finalità autorizzate. Sono altresì indicati i principi generali applicabili al trattamento dei dati; le misure tecniche, organizzative e di sicurezza implementate nonché i diritti esercitabili dagli interessati nei confronti della Corte.

Manca invece un preciso riferimento al GDPR nella parte dedicata all'*anonymization policy* del sito istituzionale della Corte costituzionale belga⁶¹. In effetti, ai sensi dell'art. 30-*quater* della legge speciale del 6 gennaio 1989 sulla Corte costituzionale, ogni parte interessata o anche una terza parte può sottoporre alla Corte una richiesta volta a ottenere l'oscuramento dei propri dati personali al fine di prevenire l'identificazione del suo coinvolgimento in un giudizio costituzionale. L'istanza deve essere motivata e la decisione è rimessa al Presidente, il quale, quando accoglie la richiesta, stabilisce

⁵⁹

Reperibili

all'indirizzo

url:

<http://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/normativa/Normativa/BOE-A-2015-8372.pdf>.

⁶⁰ Si veda l'informativa sulla *privacy* e protezione dei dati personali all'indirizzo url: <https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/infolegal.html>.

⁶¹ Si rinvia a quanto riportato all'indirizzo url: <https://www.const-court.be/en/rule/anonymization-policy>.

anche le misure da adottare più opportune per tutelare la parte o il terzo interessato dall'identificazione.

7. MODUS OPERANDI DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO

Con riferimento alla Corte di cassazione merita menzione *inter alia* il decreto del Primo Presidente Racc. Gen. n. 178/2016 (all. 3), con cui si è sottolineata l'esigenza di assicurare la più ampia diffusione delle decisioni della Corte di cassazione nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e si è a tal fine sollecitata l'attenzione dei Collegi giudicanti, in particolare dei presidenti e degli estensori, sull'eventuale necessità di disporre l'oscuramento dei dati identificativi nelle ipotesi individuate dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Si è pertanto disposto, in un'ottica di collaborazione, che già le Cancellerie centrali (civile e penale) provvedano a segnalare quei procedimenti in cui sia stata presentata richiesta di oscuramento o rientrino nelle ipotesi di oscuramento obbligatorio, attraverso un'apposita stampigliatura sul fascicolo. A questo primo filtro, deve seguire poi il controllo dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi i quali dovranno verificare se i procedimenti per i quali sia obbligatoria l'anonimizzazione o per i quali possano comunque sussistere i presupposti per l'oscuramento, siano stati debitamente segnalati, altrimenti provvedono essi stessi a far inserire la relativa annotazione.

Nei casi di oscuramento obbligatorio o di accoglimento dell'apposita istanza, i singoli Collegi provvederanno ad annotare sui ruoli di udienza che prima di procedere alla diffusione in Internet (Italggiureweb, Servizio Novità e Sentenze Web del sito della Corte di cassazione) del provvedimento, si dovrà procedere al relativo oscuramento, operazione che spetta poi all'Ufficio C.E.D.

Analoga segnalazione dovrà poi provenire dall'Ufficio del Massimario ai fini della massimazione o inserimento nel sito Servizio Novità.

In ogni caso, spetta poi all'estensore indicare alla Cancelleria i dati da oscurare sottolineando con una linea continua le parole o i dati non ostensibili.

Anche nell'ambito della Giustizia Amministrativa, particolare attenzione è data alla protezione e al trattamento dei dati personali.

In ottemperanza alle previsioni del GDPR, in particolare gli artt. 30 e 37, è stato adottato il registro delle attività di trattamento (cfr. decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 153 del 22 ottobre 2018⁶²) ed individuato il responsabile della protezione dei dati personali.

Il Registro raccoglie ed elenca schematicamente i trattamenti dei dati personali eseguiti dal plesso della giustizia amministrativa, indicandone la tipologia (come, per quanto qui di interesse, la gestione dell'attività giurisdizionale e consultiva e delle attività ad essa connesse, con riferimento, ad esempio, alle spese di giustizia) e le finalità, e contiene le seguenti informazioni: finalità del trattamento;

⁶² Consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa, <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/responsabile-della-protezione-dei-dati>

categorie di interessati e dei dati trattati; categorie dei destinatari; ove possibile, i termini previsti per la cancellazione dei dati; ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate.

Tutti i provvedimenti del Consiglio di Stato (come pure quelli dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana) sono pubblicati sul sito Internet istituzionale, rendendoli liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico, in ottemperanza a quanto previsto non solo dal più volte citato art. 51 del d.lgs. 196 del 2003, ma, con particolare riferimento alle decisioni del giudice amministrativo, anche dall'art. 56, comma 2, del Codice Amministrazione digitale, secondo cui “Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali”. In questo quadro, la questione dell'oscuramento degli estremi identificativi delle parti processuali che siano persone fisiche o dei terzi interessati dal giudizio⁶³ acquista un rilievo particolare e l'esigenza di minimizzare i rischi di violazione della *privacy* in sede di pubblicazione dei provvedimenti e di indebita diffusione dei dati è particolarmente avvertita e perseguita.

Pertanto, nelle ipotesi più volte viste dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, il Collegio o il Presidente in sede monocratica, dispone l'oscuramento o su istanza di parte, valutando la legittimità dei motivi, oppure d'ufficio, quando lo ritenga funzionale alla tutela dei diritti e alla dignità degli interessati, o ancora nelle ipotesi di oscuramento obbligatorio.

L'anonimizzazione in sede di redazione del provvedimento viene ordinata dal relatore mediante apposizione dell'apposita annotazione sul provvedimento stesso che preclude l'indicazione dei dati identificativi in sede di pubblicazione.

Il provvedimento quindi è integro ma l'apposizione della formula (che varia in base alle diverse opzioni di cui all'art. 52) comporta un obbligo per le segreterie di procedere al correlativo oscuramento in fase di pubblicazione sul sito Internet o in caso di rilascio copie.

La clausola apposta ha efficacia non solo ai fini della diffusione del provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, ma vale anche nei confronti dei terzi, nel senso che comporta il divieto di diffusione del dato “sensibile” da parte di chiunque.

E' chiaro che l'esigenza di anonimizzazione viene in rilievo non solo nella pubblicazione dei provvedimenti giudiziari, ma anche per altri atti funzionali al processo stesso, come i ruoli di udienza, anche essi pubblicati sul sito della GA (in tal caso, con l'indicazione delle sole iniziali del prenome e

⁶³ Le ragioni di riservatezza da tutelare possono invero interessare anche i terzi che vengano a vario titolo citati nel provvedimento giudiziario spesso a loro insaputa e senza che sia prevista alcuna forma di comunicazione o specifica tutela preventiva in loro favore. Questi ultimi, infatti, non essendo parti nel giudizio, possono anche non essere a conoscenza della controversia e non sono in condizione di chiedere l'oscuramento nel corso del procedimento o di esperire qualche azione di tutela preventiva rispetto alla pubblicazione dei loro dati personali.

del cognome e di ogni altro dato idoneo a rivelare l'identità delle parti), o come la notifica per pubblici proclami, soprattutto quando quest'ultima avviene tramite pubblicazione sui siti Internet delle Amministrazioni.

Le tipologie di controversie spettanti al giudice amministrativo per le quali, per la specifica materia trattata, ricorre l'esigenza di *privacy* sono diverse e si verificano nella maggioranza dei casi⁶⁴.

Merita di evidenziare che, come pure segnalato in un parere dell'Ufficio studi della Giustizia amministrativa dell'8 marzo 2017 (all. 4), nel caso in cui il giudice non abbia disposto d'ufficio l'anonimizzazione pur in presenza di un'ipotesi di oscuramento obbligatorio, ovvero nell'ipotesi in cui la richiesta di oscuramento facoltativo ritualmente presentata nel corso del giudizio non sia stata esaminata dal Collegio, un possibile rimedio a tutela degli interessati si è rivelato essere il procedimento di correzione di errore materiale⁶⁵.

⁶⁴ Si possono indicare a titolo esemplificativo i giudizi in materia di equo indennizzo e riconoscimento di cause di servizio, di assegnazione di ore di sostegno scolastico agli alunni con disabilità, di mancata ammissione alle classi scolastiche superiori, di esclusione da concorsi per inidoneità fisica o precedenti penali, di dimissioni dal servizio per inidoneità fisica, nonché le controversie aventi a oggetto informative antimafia, procedimenti disciplinari per fatti costituenti reato, mancata concessione o diniego di rinnovo di permessi di soggiorno per precedenti penali, dinieghi di autorizzazioni di pubblica sicurezza o in materia di detenzione di armi a causa di precedenti penali, revoca della patente e Daspo per fatti di reato, rilascio o ritiro del passaporto in presenza di minori, risarcimento del danno biologico, richieste di trasferimenti di sede o di permessi per assistere parenti in condizione di handicap e assegnazioni temporanee di sede in presenza di figli sino a tre anni di età, ottemperanze per indennizzi e risarcimenti disposti dal giudice ordinario per danni da emotrasfusione.

⁶⁵ Si rinvia sul punto a Tar Lazio, Sezione Prima-ter, ordinanza 9 novembre 2017, n. 11160.

8. ATTUALE *MODUS OPERANDI* DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha inaugurato da circa un ventennio una giurisprudenza molto attenta alla tutela della *privacy*.

Può infatti affermarsi⁶⁶ che, fino agli inizi degli anni Duemila, la Corte, al pari di ogni organo giurisdizionale, non si sia eccessivamente preoccupata di tutelare i dati trattati. Dalle pronunce immediatamente successive all'entrata in vigore del Codice sulla Privacy (1996) emerge invero che la riservatezza appare garantita solo sporadicamente.

Un deciso cambiamento può invece registrarsi a partire dagli inizi del XXI secolo, quando la siglatura delle parti, in particolare quelle imputate nei procedimenti *a quibus*, diventa sempre più usuale.

Venendo all'oggi, manca ancora un'autoregolamentazione scritta al riguardo, come pure un espresso rinvio al GDPR all'interno delle Norme Integrative e, in loro assenza, il trattamento dei dati personali rimane regolato dal formarsi di prassi e pratiche diffuse, che attestano una sufficiente duttilità della Corte.

Nello svolgimento della sua attività giurisdizionale, la Corte tutela la riservatezza siglando i nomi dei soggetti coinvolti.

La siglatura, a differenza di quella praticata dalla magistratura ordinaria e amministrativa, non è però un'operazione realizzata *ex post*, cioè solo una volta che il provvedimento adottato circola per fini di studio e ricerca; è infatti la decisione stessa (sia sentenza che ordinanza) a “nascere” con l'omissione dei nomi delle parti.

Per una migliore comprensione delle prassi o delle linee di tendenza che la Corte segue in questo ambito, sono state quindi esaminate le pronunce emesse nel biennio 2019-2020, cercando di riassumerne i dati più rilevanti.

Ne è emersa, come si dirà subito *infra*, una prassi a volte ancora fluttuante, anche in base, non è da escludere, alla diversa sensibilità dei giudici redattori, a volte invece ben delineata.

Quanto al dato statistico, può evidenziarsi che nel 2019, la Corte ha adottato 291 provvedimenti giurisdizionali. Di questi, 171 provengono da giudizi in via incidentale (128 sentenze, 43 ordinanze); 95 da giudizi in via principale, 4 da giudizi per ammissibilità conflitto tra poteri, 1 emesso su conflitto tra poteri, 13 su conflitti tra enti, 7 (ordinanze) per correzione di errore materiale.

Nel 2020 (fino al 21 novembre), risultano depositati 243 provvedimenti, di cui 140 emessi su giudizi in via incidentale (103 sentenze e 37 ordinanze), 78 in via principale, 15 su giudizi di ammissibilità conflitti tra poteri, 1 ordinanza su giudizio ammissibilità *referendum*, 5 su giudizio di attribuzione tra enti, 4 ordinanze di correzione di errore materiale.

⁶⁶ Si rinvia per uno studio più approfondito al lavoro di M. BONI, *La tutela dei dati personali nell'attività giurisdizionale della Corte costituzionale*, cit.

Data la natura dei giudizi che si svolgono innanzi la Corte, la tematica della riservatezza e il conseguente profilo dell'oscuramento dei dati personali, può interessare in realtà solo le pronunce rese in sede di giudizi in via incidentale, nonché quelle adottate in sede di conflitto tra poteri e di ammissibilità del conflitto.

Sono questi infatti i giudizi in cui sono o possono essere presenti persone fisiche (sia come parti del giudizio, che come terzi interessati) per le quali potrebbero ravvisarsi esigenze di tutela di riservatezza.

Può già evidenziarsi che, per quanto riguarda le persone giuridiche, la tendenza è invero a non oscurarne le generalità, salvo il caso in cui nella denominazione siano presenti elementi tali da rendere identificabile la persona fisica titolare.

Fatte queste premesse, si rileva che nel 2019, le pronunce oscurate hanno rappresentato quasi il 52%⁶⁷ dei provvedimenti adottati, mentre nel 2020, il 58%.

Sulla base della classificazione seguita in SIGICO, sono state individuate 5 aree tematiche o materie in cui ricondurre le pronunce esaminate: penale e procedura penale, civile e procedura civile, amministrativo, lavoro e previdenza sociale, tributario.

- ***I “Penale e procedura penale”***

È evidente come in questo ambito l'esigenza di riservatezza sia particolarmente avvertita e conseguentemente tutelata.

Nei giudizi pervenuti alla Corte, riguardanti detta materia (reati e pene, processo penale, ordinamento penitenziario o procedimenti di sorveglianza), sono invero coinvolti soggetti, imputati, condannati o detenuti, per i quali l'anonimizzazione è obbligatoria prima ancora che opportuna.

La totalità delle pronunce (41 nel 2019 e 50 nel 2020) è stata infatti oscurata, sia nelle epigrafi del provvedimento, che nel testo stesso.

Va però segnalato che a volte, pur essendo riportate nell'epigrafe le iniziali della parte, nel “Ritenuto in fatto” manca un riferimento specifico alla persona, che viene genericamente indicata come “imputato”, “condannato”, “detenuto”, “ricorrente”⁶⁸, in tal modo garantendo la *privacy* dell'interessato senza bisogno di riportarne le generalità debitamente siglate.

⁶⁷ Calcolato tenendo conto delle sole pronunce emesse nei giudizi in via incidentale e in sede di ammissibilità conflitto e conflitto tra poteri.

⁶⁸ Cfr. sent. n. 3, 25, 40, 66, 82, 99, 102, 270, 278 e 284 del 2019; ord. n. 238, 250, 276, 282 del 2019. Sent. n. 19, 34, 74, 113, 192, 238 del 2020; ord. n. 35, 185, 210, 219 del 2020.

- II “Civile e procedura civile”

Le pronunce esaminate evidenziano come ci sia una uniforme tendenza ad oscurare le generalità delle parti allorquando siano coinvolti minori o dati afferenti allo *status* delle persone o a particolari situazioni di salute.⁶⁹

Accanto a detti casi, in cui è evidente la necessità dell’oscuramento, si registrano tuttavia provvedimenti con nomi siglati in cui l’esigenza di tutela della *privacy* non emerge così nitidamente. Ci si riferisce a quelle pronunce emesse in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale o indennizzo per equa durata del processo, ovvero in sede di esecuzione mobiliare, o in materia di spese processuali. In molti di questi casi, è lo stesso atto di promovimento a non contenere i dati omessi⁷⁰, mentre la Corte ha invece scelto di oscurare in ogni caso.

- III “Amministrativo”

In questa materia, si rileva una sensibilità particolare nelle questioni riguardanti il pubblico impiego, con specifico riguardo al conferimento di incarichi dirigenziali e alle sanzioni amministrative.

Ma non sono mancate tuttavia eccezioni, per cui, diversamente da quanto accade per le pronunce dell’area “penale”, qui non può dirsi ancora formato un orientamento consolidato.

Invero, si registrano provvedimenti che, pur riguardando sanzioni, come quelle sportive⁷¹, o cause di ineleggibilità o incompatibilità⁷², non sono stati tuttavia anonimizzati.

Accanto a questi casi, vi sono invece provvedimenti che pur vertenti su questioni di edilizia⁷³ o di riorganizzazione di enti⁷⁴, dove l’esigenza di *privacy* non è chiaramente evincibile e il cui atto di promovimento non è stato previamente oscurato, presentano invece i nomi delle parti siglate.

Uno sguardo particolare meritano infine le ordinanze emesse sui giudizi per l’ammissibilità dei conflitti tra poteri nell’anno corrente. Mentre negli anni precedenti⁷⁵, allorché il conflitto era promosso da parlamentari coinvolti in fattispecie penali, si era registrata una tendenza a indicare esplicitamente i nomi dei parlamentari, antepoendo alla riservatezza il diritto di cronaca e di informazione, nelle

⁶⁹ Con riguardo alla presenza di minori interessati, cfr. ad esempio sent. n. 135 del 2019 dove il giudizio a quo riguardava l’adottabilità di un minore, n. 237 del 2019 sul riconoscimento del figlio nato all’estero da parte di genitori dello stesso sesso o sent. n. 230 del 2020 o sent. n. 127 del 2020; con riguardo alle particolari situazioni di salute, sent. 55 del 2019 sull’indennizzo per vaccinazioni raccomandate; o con riguardo allo status, sent. n.114 e 144 del 2019 allorché l’interessato è affiancato da un amministratore di sostegno.

⁷⁰ Cfr. ad esempio, sent. n. 12, 139 del 2019; ord. n. 134 del 2019; sent. n. 12, 80, 89 del 2020, ord. n.203, 225 del 2020.

⁷¹ Sent., n. 160 del 2019

⁷² Rispettivamente, sent. n. 173 del 2019 e n. 115 del 2019

⁷³ Sent. n. 45 del 2019 o 119 del 2020

⁷⁴ Sent. n. 170 del 2019, n. 21 e 135 del 2020

⁷⁵ Si rinvia sul punto a M. BONI, *La tutela dei dati personali nell’attività giurisdizionale della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*.

quattro pronunce del 2020 tale orientamento sembra oscillare: due ordinanze riportano le iniziali del parlamentare (n. 69 e n. 148), mentre le altre due non sono oscurate (n. 82 e 129).

Da segnalare inoltre la particolarità di quest'ultima pronuncia (n. 129), dove il nome del parlamentare che ha sollevato il conflitto è riportato, come detto, per esteso, mentre è indicato con le sole iniziali il nome del terzo interessato. In questo caso, si è scelto di accordare prevalenza alla *privacy* del terzo, pur comparando il suo nome per intero nel ricorso iniziale.

- **IV “Lavoro e previdenza sociale”**

In questo campo, mentre nel 2019 c'è stata un'apparente apertura verso la pubblicità e quindi l'integralità dei provvedimenti, nel 2020, si assiste ad una diffusa pratica di anonimizzazione, vertendo la maggioranza delle questioni sul riconoscimento di benefici previdenziali in favore di stranieri o figli minori, o di pensioni di inabilità.

Come segnalato nelle aree precedenti, anche per questo campo, la Corte ha spesso scelto la via del maggior garantismo, rispetto a quella della pubblicità, pur a fronte di atti di promovimento non contenenti dati oscurati⁷⁶.

- **V “Tributario”**

Anche in questa area non si registra un orientamento univoco: accanto a pronunce oscurate, ne sono presenti altre con i nomi per esteso.⁷⁷

Può altresì osservarsi per le poche pronunce oscurate (una nel 2019, sei nel 2020) che, in poco più della metà dei casi, l'atto di promovimento non era a sua volta oscurato⁷⁸.

Per quanto riguarda la fase successiva della pubblicazione sul sito Internet istituzionale, si sono registrati casi in cui l'oscuramento è stato effettuato solo sull'oggetto della pronuncia riportato nel motore di ricerca, e non già nella pronuncia stessa che invece è integrale (es. ord. n. 39 del 2019).

Merita infine evidenziare che le undici ordinanze per correzione di errore materiale, adottate nel biennio in questione, non hanno mai riguardato ipotesi di successive anonimizzazione dei provvedimenti.

È questo infatti un intervento che, al momento, viene effettuato dalla Cancelleria⁷⁹, allorché, come invero già successo, dopo la pubblicazione della pronuncia in Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet

⁷⁶ V. sent. n. 234 del 2020 sulle cd. pensioni d'oro o sent. n. 167 del 2020 sul blocco delle pensioni.

⁷⁷ V. sent. n. 212 del 2019 e 201 del 2020

⁷⁸ V. sent. n. 67 del 2019; sent. n. 54, n. 104 e n. 142 del 2020.

⁷⁹ Si ringrazia al riguardo il dott. Roberto Milana e la dott.ssa Filomena Perrone della Cancelleria per il loro prezioso contributo.

della Corte stessa, la parte interessata abbia rivolto apposita istanza di oscuramento dei propri dati ivi contenuti. In tali casi, d'intesa col Presidente della Corte, la Cancelleria provvede a comunicare un'apposita rettifica alla Gazzetta Ufficiale, contenente il testo della pronuncia debitamente anonimizzato, al fine di una sua pubblicazione.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Indipendentemente dalla questione relativa alla “natura” della Corte costituzionale (organo giurisdizionale, organo di garanzia costituzionale, ente collocato fuori dai tradizionali poteri dello Stato, e quindi espressione dello Stato-ordinamento e non dello Stato soggetto, e così via) è certo che essa opera secondo regole, nelle forme e con i connotati soggettivi, oggettivi e procedimentali propri di una giurisdizione⁸⁰.

In tal senso, anche per la Corte costituzionale, si pone il problema della riservatezza nei trattamenti dei dati personali per ragioni di giustizia e di una disciplina che regoli in modo uniforme il suo *modus operandi*.

Il 41° considerando del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che «[q]ualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. [...]» e l'art. 2-*novies* del d.lgs. n. 196 del 2003, rubricato «[t]rattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale», stabilisce testualmente che «[l]e disposizioni degli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale». Sempre ai fini ermeneutici, merita rilievo il dettagliato elenco di autorità (fra cui manca la Corte) posto dall'art. 2-*duodecies*, primo comma, del citato d.lgs. n. 196 del 2003, nonché l'esplicito riferimento contenuto nell'art. 52 del medesimo d.lgs. all'«autorità giudiziaria di ogni ordine e grado». Si tratta nel loro insieme di elementi testuali che, di là del chiaro archetipo generalista e trasversale sotteso alla normativa euro-unitaria in materia di *privacy* e alle conseguenti previsioni interne di recepimento, lasciano deporre nel senso di una non automatica applicabilità dell'intera disciplina, ivi compresa specificamente quella concernente la riproduzione dei dati identificativi degli interessati, alla Corte costituzionale, evidentemente non sussumibile nell'ambito delle «autorità giudiziaria di ogni ordine e grado».

Il legislatore rispettoso della natura costituzionale dell'Organo si è quindi arrestato, senza tentare di sottoporre la sua attività, neanche con riferimento a una materia così di dettaglio, a un'etero-disciplina non frutto dell'esercizio dei poteri normativi espressione dell'esclusiva porzione di sovranità di cui la

⁸⁰ Così: FRANCO MODUGNO, *Introduzione*, in *Giur. It.*, 2009, 12, 2815.

Corte è chiaramente titolare⁸¹. Il legislatore si è, infatti, limitato a indicare gli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*, quali disposizioni che recano principi ai quali gli Organi costituzionali possono orientare i propri ordinamenti.

Nondimeno la Corte, pur senza essere soggetta al Codice della *privacy* e pur in assenza di specifiche proprie previsioni, si è mostrata sempre più sensibile all'esigenze della tutela della riservatezza degli interessati. E un indice di tale mutata sensibilità, oltre a quanto riferito *supra* nella rassegna contenuta nel § 8, è costituito dall'introduzione dell'art. 4-*bis*⁸² nell'ambito delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la cui *ratio*, come testimonia la disposizione presidenziale alla Cancelleria del 21 novembre 2018 che ne rappresenta l'antecedente logico-fattuale, va essenzialmente ritrovata nell'esigenza di preservare la riservatezza delle parti costituite in caso di accesso da parte di terzi, il cui atto di intervento sia in prosieguo dichiarato inammissibile.

Ora, a prescindere dall'effettiva sussumibilità dell'attività della Corte nel suo ambito di applicabilità, la disciplina di riferimento non può non essere che quella euro-unitaria e interna attualmente vigente ed è a questa, d'altro canto, che fanno riferimento le Corti straniere nonché la Corte di Giustizia e quella dei diritti dell'Uomo, come esaminato *supra* ai § 5 e 6.

Pertanto, è dal GDPR che occorrerà muoversi per trarre una possibile bussola d'orientamento.

Si tratta, dunque, di trovare un ragionevole e proporzionato bilanciamento fra le contrapposte esigenze di riservatezza delle parti interessate e quelle, aventi pari rilievo costituzionale, di pubblicità dell'attività della Corte.

Che l'attività giurisdizionale della Corte costituzionale sia connotata da ampia pubblicità e accessibilità lo si ricava dall'art. 136 Cost., che lascia decorrere gli effetti delle sue decisioni dal giorno successivo alla sua pubblicazione⁸³, ma anche dal combinato disposto dell'art. 101 Cost., art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87 in base al quale l'amministrazione della giustizia costituzionale è effettuata in nome del Popolo italiano, dell' art. 19 della legge n. 87 del 1953, per cui chiunque può prendere visione e ottenere copia delle decisioni della Corte, nonché del precedente art. 15 della

⁸¹ Sostiene tale impostazione, sia pure con riferimento al quadro normativo precedente al GDPR, M. BONI, *La tutela dei dati personali nell'attività giurisdizionale della Corte costituzionale*, cit., secondo cui: «[l]'essere un organo costituzionale infatti le attribuisce una porzione di sovranità nell'ordinamento tale da non essere sottoposta al dominio altrui».

⁸² Il cui testo è reperibile all'indirizzo url https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Norme_Integrative_per_i_giudizi2020.pdf.

⁸³ Per ciò che rileva ai fini dell'art. 136 Cost, ossia ai fini della successione di norme, occorre aver riferimento alla pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» o sul «Bollettino», di modo che si produca l'effetto di cui al terzo comma dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui «[l]e norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»; in tal senso GUSTAVO ZAGREBELSKY, VALERIA MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, vol. II, 2018, 186, secondo cui si tratta di un divieto *erga omnes* che non ammette ignoranza, basata sulla presunzione di conoscenza che da questa pubblicazione discende.

medesima legge⁸⁴, secondo cui le udienze della Corte, di regola, sono pubbliche. Ma *ab ovo* si tratta di un principio irrinunciabile perché, per un verso, dà riscontro al compito di esercitare la “pedagogia costituzionale” finalizzata alla massima diffusione della conoscenza dei valori costituzionali e, quindi, alla loro penetrazione in profondità nell’ordinamento e, prima ancora, nel vivere civile⁸⁵ e, per altro verso, assicura che la collettività nazionale, in ogni sua espressione o manifestazione, sia posta in grado di formarsi *cognita causa* la propria opinione critica sull’andamento dell’amministrazione della giustizia costituzionale. La sua piena trasparenza si manifesta non solo mediante la pubblicazione, anche *on-line*, delle decisioni della Corte, peraltro spesso preceduta da comunicati stampa *more solito* diffusi all’esito della camera di consiglio, ma anche attraverso la piena conoscibilità dell’attività prodromica, a cominciare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate delle ordinanze di promovimento dei giudizi incidentali, dei ricorsi che introducono i giudizi in via principale, e di quelli che sollevano un conflitto di attribuzioni, governata dal Presidente della Corte, giusta le disposizioni di cui agli artt. 25, 37 e 41 della legge n. 87 del 1953; la pubblicazione dei ruoli e la trasmissione in *streaming* o mediante Radio-Radicale delle udienze.

Nonostante la Corte tenda a salvaguardare sempre più il diritto della società civile alla conoscenza della propria attività giurisdizionale, si assiste, per converso, a un’estesa pratica di anonimizzazione delle decisioni, anche in casi in cui, peraltro, le ordinanze di rimessione non siano state previamente oscurate.

Come si è rilevato al § 8, al di fuori delle decisioni adottate nell’area “penale” per le quali la siglatura dei nomi è ormai un tratto costante, per le decisioni riguardanti le altre materie si delineano linee di tendenza oscillanti, o comunque non uniformi, da cui è difficile ricavare indicazioni e criteri validi per la generalità dei casi tali da poter orientare il *modus operandi* della Corte.

In questo quadro allora si proverà a formulare alcune possibili alternative di azione per la Corte stessa. In primo luogo, come anticipato, occorre distinguere fra la redazione del provvedimento della Corte, che dovrebbe essere completo in tutti i suoi elementi, senza che, nel suo originale, venga omissa alcun nominativo⁸⁶ - come già accade per il giudice comune - e la sua divulgazione o riproduzione in

⁸⁴ Ma si vedano anche gli artt. 28 e 34 della legge n. 20 del 26 gennaio 1962, secondo cui, rispettivamente, «[i]l dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza» e «[n]el procedimento d’accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale».

⁸⁵ DONATELLA STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *questionegiustizia.it* ricorda come per il presidente Paolo Grossi una delle funzioni istituzionali della Corte sia «interpretare il proprio ruolo di garante anche alimentando direttamente, con l’esempio e la testimonianza del dialogo, e con la divulgazione, la cultura della Costituzione, vale a dire la coscienza del nostro stare insieme» in modo da essere, come ha affermato il presidente Giorgio Lattanzi, «protagonista della contemporaneità, interlocutrice credibile nella promozione di un autentico patriottismo costituzionale».

⁸⁶ Al pari di quanto dovrebbe avvenire per l’atto di promovimento, che, per come giunto alla Corte, non può non contenere i nominativi dei soggetti interessati, comunque agevolmente evincibili

qualsiasi forma, che costituisce il solo momento in cui possono aver rilievo le esigenze di riservatezza che danno luogo all'oscuramento.

Appare invero incontrovertibile che il Codice della *privacy* non incide sulla cornice normativa che regola la redazione e il contenuto delle sentenze e altre decisioni, intervenendo solo a disciplinare il momento successivo della diffusione della sentenza o del provvedimento per finalità di informazione giuridica⁸⁷.

Dunque: l'anonimizzazione dovrebbe costituire un *posterius* rispetto al *prius* coincidente con la redazione del provvedimento, completo di tutti i suoi elementi identificativi⁸⁸.

Ciò posto, la prima opzione potrebbe essere quella di procedere nel senso prescelto dalla Corte di giustizia e, quindi, scegliere una sostanziale e massiva anonimizzazione dei dati personali delle persone fisiche contenuti nelle proprie decisioni. Pari esigenza in ogni modo non si porrebbe per gli enti dotati di soggettività o personalità giuridica, per i quali la Corte potrebbe riservarsi, come già di fatto accade, di valutare caso per caso l'opportunità di un loro oscuramento.

La scelta di un totale oscuramento potrebbe, però, sembrare eccessiva rispetto non solo al confliggente diritto all'informazione, ma anche alle stesse esigenze di *privacy* come delineate dal GDPR. In altri termini, essa rischia di rendere in un certo qual modo "tiranno" il diritto alla riservatezza, rispetto al divisato diritto alla piena consapevolezza dell'operato giudiziario della Corte, che non può prescindere anche dalla possibilità di *intelligere* il contenuto integrale delle sentenze, comprensivo dell'identità delle persone fisiche concretamente coinvolte, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica⁸⁹.

La seconda opzione allora potrebbe essere quella di un sostanziale recepimento della normativa posta dal GDPR e del Codice della *privacy*, anche se del caso in via formale, mediante un'integrazione delle Norme integrative o attraverso una disposizione presidenziale, così, in primo luogo, prevedendo, sulla falsariga del combinato disposto degli artt. 51 e 52, comma 7, del d.lgs. n. 196 del 2003, la regola generale della piena ostensibilità delle decisioni della Corte⁹⁰.

dalla lettura degli atti del fascicolo processuale nel corso del quale è sollevato l'incidente di costituzionalità.

⁸⁷ Relazione dell'Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, *Corte di cassazione e tutela della privacy: "l'oscuramento" dei dati identificativi nelle sentenze*, 5 luglio 2005, 17.

⁸⁸ E ciò anche per consentire in futuro l'incondizionato e universale svolgimento di ricerche storiche sulle pronunce della Corte mediante consultazione dell'archivio di cui si è *supra* fatto riferimento nel testo.

⁸⁹ Relazione dell'Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, *cit*, 19.

⁹⁰ Si noti che, ai sensi del primo comma del citato art. 51, «i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet». Dunque, a differenza del ruolo, per le sentenze e le altre decisioni non vi è alcuna perimetrazione dell'ambito dei soggetti legittimati a prenderne piena conoscenza, essendo sempre ammessa, a prescindere dalla titolarità di un interesse giuridicamente

Deroghe a tale linea d'azione ricorrerebbero nei casi in cui secondo la disciplina vigente sia obbligatorio l'oscuramento.

Primariamente, si tratta dei dati personali che permettono l'identificazione diretta della persona fisica interessata ove vengano in rilievo esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità suscettibili nell'ambito applicativo dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del successivo art. 10, letto in combinato con l'art. 2-*octies*, comma 3, lettera e), del Codice della *privacy*. Del pari, è a ritenersi nel caso in cui ricorrano gli estremi per fare applicazione dell'art. 52, comma 5, del Codice della *privacy* (con riguardo alle generalità, agli altri dati identificativi o agli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti⁹¹ di famiglia e di stato delle persone) o dell'art. 734-*bis* del cod. pen. a tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale.

Ulteriori deroghe potrebbero ricorrere ove si configuri altresì il potere discrezionale di anonimizzare, d'ufficio o su richiesta motivata della parte interessata, la decisione, onde dare egida al rilevato altro "motivo legittimo", che potrebbe intendersi nel senso *supra* indicato come "motivo comunque opportuno", ritenuto prevalente sul diritto alla conoscenza all'esito di un giudizio di bilanciamento operato secondo una logica aperta e flessibile, di razionalità pratica.

L'esercizio di tale potere potrebbe essere attribuito al Presidente, laddove si intenda "monocratizzarlo" per esigenze di speditezza, come operato da alcune Corti europee, oppure potrebbe essere rimesso a un'intesa tra Presidente e Redattore, o ancora al Collegio nel suo insieme, ponendo così l'accento sugli inevitabili possibili risvolti politico-giudiziari di tal tipo di decisioni.

In tutti questi casi inoltre l'oscuramento dei dati potrebbe riguardare solo la fase successiva della diffusione della decisione, che, come detto, verrebbe redatta integralmente, inserendo nel dispositivo stesso una formula che dia mandato alla Cancelleria di oscurare i dati personali per tutti i casi di diffusione del provvedimento, come accade nella giustizia amministrativa.

Ed è logico che qualsiasi opzione si voglia prescegliere, l'anonimizzazione in discorso non potrebbe essere limitata alla pubblicazione delle decisioni, ma andrebbe estesa anche agli atti prodromici (dalla pubblicazione degli atti introduttivi in Gazzetta Ufficiale, alla redazione dei ruoli di udienza), così come andrebbe preservata la riservatezza anche in sede di tenuta delle udienze.

Quale che sia la soluzione preferibile, potrebbe ad ogni modo essere utile, sulla falsa riga di quanto accade in Cassazione, un esame preliminare da parte della Cancelleria e/o dell'Ufficio Ruolo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, che accerti, e in caso positivo segnali, la ricorrenza di esigenze di riservatezza (perché obbligatoria o perché vi è apposita istanza di parte), ferma restando la successiva valutazione discrezionale e la sensibilità dei giudici.

apprezzabile, la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (così l'art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196 del 2003).

⁹¹ Siano essi rapporti personali o patrimoniali.

Sarebbe comunque auspicabile che la redazione delle epigrafi e quella del testo del provvedimento risultino quanto più possibile uniformi, essendosi verificati casi in cui solo uno dei due presentava i nomi debitamente siglati. Per ovviare a simili inconvenienti, potrebbe scegliersi una tecnica redazionale “impersonale”, che senza nulla togliere alla completezza della ricostruzione del giudizio *a quo* nel “Ritenuto in fatto”, non conterrebbe dati personali oscurabili, ma riferimenti generici alla parte, individuata come “ricorrente”, “detenuto”, “imputato”, etc.

Merita infine attenzione l’aspetto relativo ai rimedi azionabili in caso di indebita diffusione dei dati e alla soluzione da adottare di fronte alle richieste di anonimizzazione presentate *ex post* dall’interessato. Accanto al rimedio “amministrativo”, consistente, come visto, in una nuova pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del provvedimento debitamente anonimizzato dalla Cancelleria, potrebbe ipotizzarsi il ricorso allo strumento “giudiziale” della correzione di errore materiale. Tale rimedio, se da un lato sconta probabilmente un aggravio in termini di lavoro collegiale, porterebbe nella sede più elevata la scelta sulla configurabilità o meno di ipotesi di *privacy* nel caso in esame e dunque, l’effettuazione del dovuto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e gli altri valori costituzionali.

Ovviamente, nel caso in cui la Corte ritenesse di dotarsi di una regolamentazione nei termini sopra ipotizzati, anche con l’individuazione di un Responsabile del trattamento, potrebbe essere implementato lo stesso sito, dando notizia, così come operato dalle Corti costituzionali straniere (ad eccezione del *Conseil constitutionnel* francese), della *privacy policy* della Corte.

Allegati

Allegato 1: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Comunicato stampa n. 96/18.

Allegato 2: Disposicione Generales del Tribunal Cosnstitucional de España, 23 de julio de 2015.

Allegato 3: Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, Racc. Gen. n. 178/2016.

Allegato 4: Parere dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, 8 marzo 2017.

Allegato 1: Corte di Giustizia dell'unione europea,
comunicato stampa n. 96/18

Lussemburgo, 29 giugno 2018

A partire dal 1° luglio 2018, le cause pregiudiziali nelle quali sono coinvolte persone fisiche saranno anonimizzate

Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)¹, che precede quello che sarà prossimamente applicabile alle istituzioni dell'Unione europea², la Corte di giustizia ha deciso di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell'ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali.

Così facendo, essa accompagna la tendenza, che si osserva nell'ambito degli Stati membri, al rafforzamento della protezione dei dati personali in un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione degli strumenti di ricerca e di diffusione. La giurisprudenza recente della Corte di giustizia riflette peraltro tale tendenza con un numero crescente di sentenze pronunciate in questo ambito, su questioni quali il diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca³; la validità della decisione della Commissione che constata che gli Stati Uniti garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti⁴; la validità dell'accordo PNR (*Passenger Name Record data*) tra l'Unione europea e il Canada⁵; la responsabilità degli amministratori di fanpage su Facebook⁶ o ancora la legittimità della conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche⁷.

Per assicurare la protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, garantendo nel contempo l'informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia, la Corte di giustizia ha quindi deciso, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio 2018, di sostituire con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, **i nomi delle persone fisiche** coinvolte nella causa. Allo stesso modo, **sarà eliminato qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l'identificazione delle persone implicate.**

Questi nuovi orientamenti – che non riguardano le persone giuridiche e ai quali la Corte di giustizia conserva la possibilità di derogare in caso di richiesta espressa di una parte o se ciò è giustificato dalle circostanze particolari della causa – si applicheranno a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze...), e altresì alla denominazione della causa.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag.1).

² Il regolamento attualmente in vigore è il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

³ Sentenza della Corte del 13 maggio 2004, Google Spain e Google ([C-131/12](#), v. comunicato stampa [n. 70/14](#)).

⁴ Sentenza della Corte 6 ottobre 2015, Schrems ([C-362/14](#), v. comunicato stampa [n. 117/15](#)).

⁵ Parere della Corte del 26 luglio 2017 ([1/15](#), v. comunicato stampa [n. 84/17](#)).

⁶ Sentenza della Corte 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein ([C-210/16](#), v. comunicato stampa [n. 81/18](#)).

⁷ Sentenza della Corte dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland ([C-293/12](#) e [C-594/12](#), v. comunicato stampa [n. 54/14](#)), e sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige ([C-203/15](#) e [C-698/15](#), v. comunicato stampa [n. 145/16](#)).

Per agevolare la citazione e l'individuazione delle cause anonimizzate, a ciascuna di esse sarà attribuita, a cura della Corte, una denominazione usuale secondo le seguenti modalità:

✓ quando la causa vede opposte solo persone fisiche, il nome della causa corrisponderà a due iniziali che rappresentano il nome e il cognome della parte ricorrente, ma che sono diverse da nome e cognome reali di tale parte. Per evitare la proliferazione di cause recanti le stesse iniziali (considerato che la possibilità di combinazioni di lettere non è infinita), la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. Tale elemento aggiuntivo potrà riferirsi al nome di una persona giuridica che, senza essere parte, è menzionata o è interessata dalla causa, oppure potrà riferirsi all'oggetto o alla questione centrale della controversia. Quest'ultimo metodo è stato, ad esempio, utilizzato recentemente dalla Corte nella sentenza del 26 giugno 2018 nella causa C-451/16, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro) ⁸;

✓ quando tra le parti in causa ci sono persone fisiche e persone giuridiche, il nome della causa corrisponderà al nome di una delle persone giuridiche. Nondimeno, nel caso in cui si tratti di un'autorità pubblica che ha frequentemente la qualità di parte dinanzi alla Corte di giustizia (per esempio «Ministre des Finances»), al nome della causa sarà comunque aggiunto un elemento distintivo.

Occorre, infine, sottolineare che le misure esposte in precedenza mirano a garantire un'adeguata protezione dei dati personali nell'ambito delle *pubblicazioni* della Corte di giustizia. Esse non incidono sulle modalità di trattazione delle cause ad opera della Corte e sullo svolgimento abituale del procedimento e, segnatamente, delle udienze di discussione che continueranno a svolgersi secondo le modalità attuali.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352)
4303 8575

Allegato 2: Disposicione Generales del Tribunal Cosnstitucional de España,
23 de julio de 2015

Núm. 178

Lunes 27 de julio de 2015

Sec. I. Pág. 63598

DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8372 *Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales.*

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Artículo 1.º

El Tribunal Constitucional en sus resoluciones jurisdiccionales preservará de oficio el anonimato de los menores y personas que requieran un especial deber de tutela, de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios y de las personas que no estén constituidas en parte en el proceso constitucional.

Artículo 2.º

El Tribunal, en los demás casos, podrá excepcionar, de oficio o a instancia de parte, la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones (artículo 164 CE), en lo relativo a los datos de identidad y situación personal de las partes intervinientes en el proceso.

A tal fin, si una parte estimase necesario que en un asunto sometido al conocimiento del Tribunal no se divulgue públicamente su identidad o situación personal, deberá solicitarlo en el momento de formular la demanda o en el de su personación, exponiendo los motivos de su petición.

El Tribunal accederá a la petición cuando, a partir de la ponderación de circunstancias debidamente acreditadas concurrentes en el caso, la estime justificada por resultar prevalente el derecho a la intimidad u otros intereses constitucionales.

Artículo 3.º

En los casos en que proceda preservar el anonimato de las personas concernidas por la publicación de las resoluciones del Tribunal Constitucional, se sustituirá su identidad por las iniciales correspondientes y se omitirán los demás datos que permitan su identificación.

Disposición transitoria.

Las disposiciones de este acuerdo serán aplicables a los procesos iniciados antes de su entrada en vigor.

Disposición final.

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 2015.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

Allegato 3: Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione,

Racc. Gen. n. 178/2016

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA RIPRODUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PER FINALITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Il Primo Presidente

- Considerata l'esigenza di assicurare la più ampia informazione in ordine alle decisioni della Corte di cassazione nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, in conformità con le Linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica.

- Rilevato che l'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede due tipologie generali di divieto di diffusione di dati identificativi, e precisamente:

a) quella delineata dai primi quattro commi, che opera sulla base di decreto dell'Autorità che ha pronunciato la sentenza o adottato il provvedimento, emesso su istanza di parte o di ufficio, nei casi in cui ricorrano, rispettivamente, "motivi legittimi" adottati da chiunque sia interessato, o ragioni di "tutela dei diritti o della dignità degli interessati" ravvisati direttamente dal giudice, e che ha riguardo alle "generalità" ed agli "altri dati identificativi" del soggetto "interessato";

b) quella individuata dal quinto comma, che si applica, anche in assenza di decreto dell'Autorità che ha pronunciato la sentenza o adottato il provvedimento, sia nelle ipotesi previste dall'art. 734-bis cod. pen. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies cod. pen.), sia ogniqualvolta è possibile desumere anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, e che si riferisce a tutti i dati, pure se relativi a terzi, dai quali è possibile risalire all'identità delle precisate persone.

-Ritenuto:

che per realizzare il pieno rispetto della suddetta disciplina è indispensabile la collaborazione dei singoli Collegi giudicanti e, in particolare, dei magistrati estensori dei provvedimenti la cui pubblicazione deve avvenire con l'omissione dei dati identificativi, attesa l'impossibilità di prevedere forme di controllo e di "oscuramento" standardizzate, in particolare con riferimento alle specifiche parti da anonimizzare nei singoli provvedimenti e all'individuazione dei procedimenti nei quali sono coinvolti minori non come parti, ma, ad esempio, come testimoni;

che pertanto, è opportuno sollecitare l'attenzione dei Collegi giudicanti, in particolare dei presidenti e dei magistrati estensori, sulla eventuale necessità di disporre l'oscuramento di dati identificativi:

--- a) obbligatoriamente ed in via predeterminata, per effetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei procedimenti civili concernenti minori rapporti di famiglia e stato delle persone, nonché nei procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia (artt. da 556 a 574-bis cod. pen.), reati di cui agli artt. 414-bis e 416, settimo comma, cod. pen., reati di cui all'art. 591 cod. pen., reati di cui agli artt. da 600-bis

a 600-octies e da 609-bis a 609-undecies cod. pen., reati di cui all'art. 643 cod. pen., reati di cui all'art. 734-bis cod. pen., reati in tema di prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, e reati commessi da o in danno di minorenni; in tali casi, l'oscuramento deve riguardare non solo i dati identificativi dell'interessato, ma ogni altro dato, anche relativo a terzi, tramite il quale si possa risalire anche direttamente alla sua identità;

--- b) all'esito dell'esercizio dei poteri officiosi previsti dagli art. 52, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare nei procedimenti civili e nei procedimenti penali concernenti "dati sensibili" come definiti a norma dell'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo Codice: in tali casi l'oscuramento ha ad oggetto unicamente il nominativo dell'interessato; che una importante funzione di verifica può essere altresì assicurata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo in occasione dell'esame delle sentenze e degli altri provvedimenti della Corte di cassazione ai fini della eventuale pubblicazione nel "Servizio Novità" o della eventuale massimazione degli stessi;

dispone

1) Per quanto concerne il settore CIVILE:

- La Cancelleria centrale provvede di ufficio a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali nonché i procedimenti indicati nell'elenco allegato sub

A), mediante apposizione di stampigliatura sul fascicolo, utilizzando i marcatori predisposti in via automatica.

La medesima stampigliatura è apposta dalla Cancelleria delle Sezioni unite e della Sesta Sezione civile sul fascicoletto di spoglio.

- I magistrati addetti all' esame preliminare dei ricorsi verificano se i procedimenti per i quali sussistono o possono sussistere i presupposti per disporre l'oscuramento di dati personali o identificativi risultino segnalati con le modalità sopra indicate sul relativo fascicolo (anche in mancanza di richiesta di oscuramento) e, in caso negativo, provvedono a far apporre sul fascicolo e a fare inserire nel registro generale la relativa annotazione.

- La cancelleria della sezione provvede con le stesse modalità qualora riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell'interessato.

- I singoli collegi, nei casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati personali o comunque identificativi d'ufficio, ex art. 52, commi 2 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, o in eventuale accoglimento della richiesta dell'interessato, provvedono ad apporre sul ruolo d'udienza un'annotazione con la quale si segnala che, prima dell'inserimento del provvedimento nella rete Internet (Italgjureweb, Servizio Novità e SentenzeWeb del sito della Corte di cassazione), debbono essere oscurati i dati in questione. La medesima annotazione sarà riportata a cura della cancelleria sul frontespizio del provvedimento.

- L'estensore del provvedimento indica alla Cancelleria i dati da oscurare, sottolineando con una linea continua le parole e le indicazioni numeriche non ostensibili direttamente in sede di redazione dello stesso.

- L'Ufficio del Massimario segnala in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, se non già indicati nel provvedimento, apponendo una barra sulle parole e le indicazioni numeriche non ostensibili.

- L'Ufficio del C.E.D. provvede ad eseguire le operazioni di oscuramento.

2) Per quanto concerne il settore PENALE:

- La Cancelleria centrale penale provvede a segnalare i procedimenti per i quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali, nonché dei procedimenti che abbiano ad oggetto reati contro la

famiglia (artt. da 556 a 574-bis cod. pen.), reati di cui agli artt. 414-bis e 416, settimo comma, cod. pen., reati di cui all'artt. 591 cod. pen., reati di cui agli artt. da 600-bis a 600-octies e da 609-bis a 609-undecies cod. pen., reati di cui all'art. 643 cod. pen., reati in tema di prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, reati cui all'art. 734-bis cod. pen., reati commessi da o in danno di minorenni: procedimenti indicati nell'elenco allegato sub B). In tutti i casi indicati, si procede mediante apposizione di stampigliatura sul fascicolo, utilizzando i marcatori predisposti in via automatica.

- I magistrati addetti all' esame preliminare dei ricorsi verificano se i procedimenti riguardanti le predette materie, e comunque quelli per i quali sussistono o possono sussistere i presupposti per disporre l'oscuramento di dati personali o identificativi, risultino segnalati con le modalità sopra indicate sul relativo fascicolo (anche in mancanza di richiesta di oscuramento) e, in caso negativo, provvedono a far apporre sul fascicolo e a fare inserire nel registro generale la relativa annotazione.

- La cancelleria della sezione provvede con la stessa modalità qualora riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell'interessato.

- I singoli collegi, nei casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati personali o comunque identificativi d'ufficio, ex art. 52, commi 2 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, o in accoglimento della richiesta dell'interessato, provvedono ad apporre sul ruolo d'udienza un'annotazione con la quale si segnala che, prima dell'inserimento del provvedimento nella rete Internet (Italgireweb, Servizio Novità e SentenzeWeb del sito della Corte di Cassazione) debbono essere oscurati i dati in questione. La medesima annotazione sarà riportata a cura della cancelleria sul frontespizio del provvedimento.

- L'estensore del provvedimento indica alla Cancelleria i dati da oscurare, sottolineando con una linea continua le parole e le indicazioni numeriche non ostensibili direttamente in sede di redazione dello stesso.

- L'Ufficio del Massimario segnala in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, se non già indicati nel provvedimento, apponendo una barra sulle parole e le indicazioni numeriche non ostensibili.

-L'Ufficio del C.E.D. provvede ad eseguire le operazioni di oscuramento.

3) La presente circolare non si applica alla diffusione dei dati personali via INTRANET.

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio

ALLEGATO A

PROCEDIMENTI DA SEGNALARE A CURA DELLA CANCELLERIA SETTORE CIVILE

Adozione

- Adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e segg.);
- Adozione delle persone maggiori di età.

Assistenza ai minori

- Affidamento dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 2-5);
- Assistenza dei minori (artt. 400-403 cod. civ.).

Capacità della persona fisica

- Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno, Nascituro, Potestà genitoriale (decadenza, allontanamento del figlio dalla residenza familiare, Atti del giudice tutelare inerenti i minori).

Delibazione di sentenze straniere

- In materia matrimoniale, adozioni.

Famiglia

- Separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio; Filiazione, Potestà, Modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 710 cod. proc. civ., art. 12 *bis* legge 1 dicembre 1970, n. 898); Ordini di protezione contro gli abusi familiari (736 bis cod. proc. civ.).

Interruzione di gravidanza.

Responsabilità civile.

- Quando le cause del danno siano riconducibili ad uno dei seguenti reati: reati contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.); reati contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 bis a 600 *quinquies* c.p.; reati contro la libertà personale di cui agli artt. da 609 bis a 609 *octies*; reati in tema di prostituzione e norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, reato di cui all'art. 734 bis c.p.
- Quando la trattazione della fattispecie importa la valutazione delle conseguenze lesive dell'illecito, riconducibili allo stato di salute del medesimo (sinistri stradali, colpe mediche, ecc).

Lavoro privato.

- Infortuni in occasione di servizio; licenziamenti per inidoneità fisica, discriminatori (per le scelte sessuali, politiche, religiose, ecc.).

Stato civile

- Cittadinanza, apolidia, perdita della cittadinanza.

ALLEGATO B

PROCEDIMENTI DA SEGNALARE A CURA DELLA CANCELLERIA SETTORE PENALE

Procedimenti in cui imputato, parte civile, responsabile civile, persona offesa, o querelante sia un minore.

Procedimenti di esecuzione aventi ad oggetto l'infermità psichica sopravvenuta del condannato.

Procedimenti relativi a reati contro la famiglia (contro il matrimonio, contro l'assistenza familiare).

Procedimenti relativi ai reati contro la famiglia (artt. 556-574 bis cod. pen.) e ai reati di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari».

Procedimenti relativi a reati contro la vita e l'incolumità individuale e ai reati di abbandono di minori o incapaci e di omissione di soccorso di persone minori o incapaci (art. 591 cod. pen. e 593 cod. pen.).

Procedimenti relativi a delitti contro la libertà sessuale, violenza sessuale (artt. 416, comma 7; 414 bis; da 609 bis a 609 undecies cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buon costume (artt. 527-529 cod. pen.).

Procedimenti relativi a delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-bis a 600-octies cod. pen.

Procedimenti in materia di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.).

Procedimenti relativi alla contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-bis cod. pen.).

Procedimenti relativi a reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (in particolare, sfruttamento della prostituzione per le persone offese dal reato).

Procedimenti relativi a delitti previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».

Procedimenti relativi a reati previsti dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita».

Procedimenti relativi a reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge 13 ottobre 1975, n. 654 e d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205).

Procedimenti relativi reati di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602).

Procedimenti relativi reati previsti dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).

Allegato 4: Parere dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa,

8 marzo 2017

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY E PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE ON-LINE

1. Con la nota prot. n. 5733/2016 il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha richiesto all'Ufficio Studi un parere su "adempimenti in materia di privacy e pubblicazione delle sentenze on-line", originante dalle problematiche connesse alla presentazione, allo stesso Segretariato Generale, di istanze di oscuramento postumo da parte di soggetti che sono stati parti in giudizi già definiti, e che rinvergono l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi in sentenze od altri provvedimenti del giudice amministrativo conservati nel sito internet della Giustizia Amministrativa.

Nella richiesta di parere si dà atto che il Segretariato già con precedente circolare prot. n. 0012542 del 3 luglio 2013 ha definito gli adempimenti in materia di privacy che si rendono necessari ai fini dell'inserimento dei provvedimenti giurisdizionali nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete internet, previsto dall'art. 56, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Le cautele in questione si sono poi tradotte nella predisposizione di quattro opzioni di oscuramento nell'apposita sezione della Scrivania del Magistrato, rivenienti il proprio fondamento nelle previsioni: *a)* dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e dunque dell'oscuramento a richiesta di parte; *b)* dell'oscuramento disposto d'ufficio dal giudice (art. 52, comma 2); *c)* dell'oscuramento obbligatorio dei dati concernenti l'identità dei minori o delle parti in giudizi coinvolgenti rapporti di famiglia e stato delle persone (art. 52, comma 5); *d)* dell'oscuramento obbligatorio dei dati concernenti la salute (art. 22, comma 8, dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali). Le opzioni "privacy" contenute nella scrivania del Magistrato impongono i conseguenziali adempimenti a carico del giudice estensore, al quale è dunque consentito inserire automaticamente nel dispositivo le prescrizioni in tema di oscuramento dei dati personali.

La circolare del 2013, muovendo poi dalla considerazione che non esiste una disciplina sull'oscuramento "postumo" (successivo cioè alla pubblicazione del provvedimento), prospetta l'evenienza della configurabilità dei casi di oscuramento obbligatorio (ai sensi dell'art. 52, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. n. 196 del 2003) per i provvedimenti già pubblicati e disponibili sul sito, ed autorizza le Segreterie a provvedere all'oscuramento dei dati, dandone comunicazione al Segretariato Generale. Le ulteriori richieste di oscuramento postumo, ad avviso della circolare del 2013, dovranno essere deliberate in via amministrativa (escludendosi ogni possibilità di intervento del giudice sulla sentenza dopo la pubblicazione), e pertanto sottoposte alla Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato, ovvero al Segretario Generale del T.A.R. interessato, che adotteranno gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione al Segretariato Generale.

1.1. La richiesta di approfondimento concerne proprio l'oscuramento postumo (obbligatorio e facoltativo) richiesto da una delle parti del rapporto processuale dopo il deposito della sentenza, e si articola nella prospettazione dei seguenti sei quesiti, posti in modo logicamente e giuridicamente consequenziale:

- a) se nel caso di richiesta di oscuramento dei dati successiva alla pubblicazione della sentenza, sussista un obbligo di esaminare tale richiesta o se, invece, la parte perda qualsiasi diritto, non avendo presentato la domanda quando l'affare era ancora pendente dinanzi al Collegio;
- b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se tale obbligo di esaminare la richiesta sussista solo nel caso in cui vi era *ab origine* l'obbligo del Collegio di disporre l'oscuramento

o se invece si estenda anche ai casi di oscuramento facoltativo, od, ancora, ai casi in cui i dati sono divenuti sensibili dopo la pubblicazione della decisione;

c) nel caso sussista un diritto a che sia esaminata la richiesta di oscuramento dei dati successivi alla pubblicazione della sentenza, se tale diritto si estende anche all'ipotesi in cui la richiesta era stata già presentata al Collegio e questo non aveva proceduto all'oscuramento, pronunciando espressamente o meno su tale richiesta;

d) se, in caso di obbligo di esaminare l'istanza di parte, la competenza sia della Sezione che ha pronunciato la decisione ovvero, essendo la controversia ormai definita con la pubblicazione della sentenza e attenendo la questione solo all'inserimento della stessa pronuncia sul sito internet della Giustizia Amministrativa, tale competenza ricada sul Segretario Generale, responsabile del sito;

e) se sussista un obbligo di controllare se per le sentenze già pubblicate sul sito della Giustizia Amministrativa il Collegio abbia effettivamente oscurato i dati nei casi in cui ciò era *ex lege* adempimento dovuto o se tale obbligo è venuto meno a seguito della pubblicazione della decisione, ricadendo in tale ipotesi sulla parte interessata l'onere di chiedere l'oscuramento;

f) nell'ipotesi in cui al quesito *sub e)* si dia risposta affermativa, se la competenza ad effettuare siffatto controllo ricada sulla Sezione che ha pronunciato la sentenza, sul relatore della sentenza stessa, od ancora, sul Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, che a tale scopo può delegare le Segreterie degli Uffici giudiziari.

1.2. La risposta ai quesiti impone un attento inquadramento della tematica, che è stretta tra due valori, ancorati su sicure basi normative (costituzionali ed internazionali), seppure potenzialmente confliggenti, quello della pubblicità del processo (presidiato dall'art. 6 CEDU, dall'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e dall'art. 101 Cost.) da una parte, e quello della tutela della riservatezza dei soggetti interessati dall'altra parte (tutelato dal medesimo art. 6 CEDU, dagli artt. 7 e 8 della Carta UE e dall'art. 2 Cost.).

L'ambito è dunque concettualmente diverso da quello del c.d. diritto all'oblio (e dunque alla cancellazione della notizia) riconosciuto da una parte della giurisprudenza (a titolo esemplificativo Cass., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161) con riguardo a fatti di cronaca approdati nei siti web, magari degli stessi giornali, che vengono poi conservati ed archiviati informaticamente, in quanto nel caso del *right to be forgotten* il bilanciamento avviene tra diritti della personalità e diritto all'informazione. Diversamente, per le decisioni del giudice amministrativo sussiste l'espressa previsione legislativa di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 82 del 2005, la quale impone che le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo, una volta pubblicate mediante deposito in Segreteria, siano inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, pur richiedendo detta norma che siano osservate le cautele previste dalla disciplina in materia di tutela dei dati personali.

1.3. Giova precisare, per quanto concerne l'oscuramento postumo dei provvedimenti giurisdizionali firmati digitalmente che, in base ai commi 2 e 5 dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, l'originale del provvedimento (cartaceo o digitale che sia) deve sempre contenere le indicazioni complete delle generalità della parte (come imposto nel processo amministrativo dall'art. 40, co.1, lett. a) c.p.a., obbligo fatto salvo dall'*incipit* del comma 1 dell'art. 52 cit.); l'oscuramento, infatti, avviene sempre *ex post* (ed è per questo che occorre un provvedimento esplicito del giudice che ben potrebbe essere preso nelle forme c.d. *de plano* e dunque separatamente dal provvedimento cui accede), ed ha ad oggetto la successiva diffusione o l'inserzione in reti e banche dati della copia (digitale o cartacea) del provvedimento medesimo.

La procedura informatica – per quanto possa esserne enfatizzata la natura – non è una fonte del diritto; il diritto all'anonimato nel processo e i diritti della persona nell'ambito della c.d. informatica giuridica nonché le modalità attuative e gli strumenti di tutela sono previste dalla legge (in particolare artt. 46 – 52 d.lgs. n. 196 del 2003 e art. 56 c.a.d., che rinvia per le garanzie al codice dati personali) e vedono il G.O. competente a conoscere di ogni questione

inerente alla violazione delle disposizioni del codice della *privacy* (art. 152 d. lgs. n. 196 del 2003 cit.).

2. Con richiesta aggiuntiva n. 837/int del 21 febbraio 2017, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha chiesto che l'esame venisse esteso a tutti i provvedimenti del giudice. Tanto premesso, l'Ufficio studi ritiene che i quesiti sollevati da codesto Segretariato Generale possano essere risolti alla luce delle considerazioni che seguono.

3. Secondo il disposto del comma 1 dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 ogni interessato ha facoltà di chiedere che sia apposta, a cura della cancelleria o della segreteria dell'ufficio precedente, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante riportati sulla sentenza o provvedimento.

La richiesta può provenire non solo dalle parti del giudizio, ma da qualsiasi "interessato", ossia da ogni soggetto che potrebbe essere reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

3.1. La disposizione impone, quanto al contenuto, che la richiesta sia corredata da "motivi legittimi"; quanto al profilo temporale, che essa sia "depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio".

Il momento della definizione del relativo grado del giudizio costituisce, dunque, il termine ultimo per la proposizione dell'istanza. Ne consegue che dopo la definizione della controversia nel grado, ossia quando l'affare non è più pendente, la parte perde il diritto di chiedere l'oscuramento dei dati identificativi.

In tal senso si esprimono anche le Linee guida dettate dal Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione 2 dicembre 2010 (in G.U. 4 gennaio 2011, n. 2), ove, al § 3.1., viene evidenziato che "il deposito deve avvenire *"prima che sia definito il relativo grado di giudizio"*, vale dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto".

3.2. Pubblicata la sentenza, la parte potrà solo eventualmente sollecitare, con propria istanza, l'oscuramento nelle ipotesi in cui l'oscuramento è previsto come obbligatorio.

Sono queste le ipotesi individuate dagli articoli 22, comma 8, che vieta *tout court* la diffusione di tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute, e 52, comma 5, a tenore del quale "chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone".

Al ricorrere di queste situazioni è ravvisabile un obbligo di provvedere all'oscuramento [sul soggetto tenuto a provvedere, v. oltre par. 8].

4. Altra questione è quella concernente le istanze afferenti a sentenze e provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del codice della *privacy*, rispetto ai quali, dunque, la particolare procedura delineata dall'art. 52 non poteva trovare applicazione.

La normativa previgente non si occupava, infatti, dell'informatica giuridica (v. Allegato C - Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali) e non dettava cautele per la diffusione di dati personali o identificativi a mezzo della pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali sui siti istituzionali.

Il codice, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 ed entrato in vigore l'1 gennaio 2004, si è, pertanto, preoccupato di dettare disposizioni di carattere transitorio. Tra queste merita di essere rammentata quella del comma 5 dell'art. 181, la quale prevede quanto

segue: “L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico”.

Sulla portata della disposizione si è pronunciato il Consiglio di Stato, con decreto 10 maggio 2005 n. 2336, ed ha ritenuto che “il riferimento alle decisioni emesse prima della entrata in vigore del decreto legislativo contenuto nell’articolo 181, quinto comma, del decreto 196/2003 concerne i provvedimenti adottati nel periodo intercorrente tra il 15 [recte: 29] luglio 2003 ed il 1° gennaio 2004 posto che in tali giudizi essendo ormai nota la nuova disciplina di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto legislativo n.196/2003 la relativa richiesta avrebbe potuto essere presentata”; al contempo ha condivisibilmente precisato che “non è possibile chiedere la annotazione di cui trattasi per i provvedimenti emessi prima del 29 luglio 2003”, sempre che, come si è detto e si preciserà ancora in seguito, non si tratti di casi di oscuramento obbligatorio.

5. Una volta concluso il giudizio nel grado e pubblicata la sentenza, non permane la possibilità per gli interessati di presentare la richiesta di oscuramento. Vi osta, come detto, il chiaro tenore del comma 1 dell’art. 52.

Maggiormente problematica è l’ipotesi in cui la richiesta era già stata presentata e nella sentenza l’autorità procedente non ha ordinato di apporre l’annotazione. Secondo una prima possibile esegesi, la richiesta, per quel grado di giudizio, dovrebbe intendersi (tacitamente) rigettata.

Il comma 2 dell’art. 52 prevede, infatti, che sulla richiesta l’autorità procedente provveda “in calce con decreto, senza ulteriori formalità”. Non vi è, quindi, un onere motivazionale, neppure in caso di accoglimento, né il rigetto deve essere formalizzato con statuizione espressa. Si tratta, del resto - come meglio si dirà in seguito - di esercizio in forma giurisdizionale di un’attività sostanzialmente amministrativa, che può essere sollecitata anche da soggetti diversi dalle parti in senso stretto e la cui esecuzione è rimessa alla Segreteria (in termini, Cass. pen., VI, 8 ottobre 2013, n. 41566).

Ne consegue che l’accoglimento dell’istanza si traduce nel mero inserimento, in calce ai provvedimenti giurisdizionali (ormai tutti informatizzati) e alla fine del dispositivo, dell’annotazione volta a precludere la diffusione dei dati; il suo rigetto, semplicemente nella mancata apposizione dell’annotazione.

Pertanto, in base a tale impostazione, nell’ipotesi in cui la richiesta era già stata presentata e la sentenza è stata pubblicata, qualora l’annotazione non risulti inserita, la richiesta dovrebbe intendersi rigettata e non potrebbe più essere ripresentata.

Va, tuttavia, rilevato come tale soluzione, sebbene sorretta dagli argomenti appena richiamati, si esponga ad una duplice obiezione: una fondata sul dato normativo, l’altra di carattere più strettamente pratico-operativo.

Sul piano normativo, va evidenziato che l’art. 52 cit. non prevede un’ipotesi di silenzio-rigetto in caso di mancata conclusione del procedimento attivato con l’istanza di anonimizzazione. La già richiamata natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento può, allora, essere valorizzata per invocare, anche rispetto a tale procedimento, l’applicazione del principio secondo cui il silenzio-rigetto non opera se non nei casi tipici in cui la legge espressamente lo prevede.

Sul piano pratico-operativo, la tesi del silenzio-rigetto rischia, inoltre, di dilatare l’ambito di intervento dell’A.G.O. su provvedimenti che, se pure sostanzialmente amministrativi, sono pur sempre resi (o omessi) dal G.A..

Va, infatti, a tal proposito ricordato che, ai sensi dell’art. 152, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 196 del 2003, “*tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione del presente*

codice [...] sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria"; ai sensi dell'art. 47 (*Trattamenti per ragioni di giustizia*), *"in caso di trattamento di dati personali presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado [...] non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia"* un nutrito elenco di disposizioni, tra le quali, tuttavia, non figura il richiamato art. 152 del medesimo codice.

Le riscontrate criticità potrebbero allora condurre ad una differente conclusione, secondo cui l'obbligo di provvedere espressamente sull'istanza di anonimizzazione (presentata dall'interessato nei termini e nelle forme previste dalla legge) sopravvive (attesa la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in esame) alla definizione del relativo grado di giudizio, con la conseguenza che il giudice amministrativo conserverebbe il potere di pronunciarsi sulla stessa (e, specularmente, il privato la possibilità di sollecitarne la definizione). La pronuncia potrebbe essere sollecitata o con una richiesta formulata in sede di impugnazione o con l'attivazione del procedimento di correzione di errore materiale presso il giudice che ha omesso di provvedere ovvero con una istanza al S.G. per tutte le ragioni anzi dette. Del resto è pacifico nella giurisprudenza civile (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 10447 del 1998) e amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3513 del 2009) che in sede di impugnazione la parte possa far valere l'errore materiale in cui è incorso il primo giudice, addirittura senza che sia necessario articolare uno specifico mezzo di gravame, il tutto per ovvie ragioni di economia dei mezzi processuali.

6. Si è già evidenziato (cfr. par. 3), che, una volta pubblicata la sentenza, l'obbligo di esaminare la richiesta di oscuramento sussiste solo nei casi di oscuramento c.d. obbligatorio, ai sensi degli articoli 52, comma 5 (identità dei minori o delle parti nei giudizi concernenti rapporti di famiglia e stato delle persone), e 22, comma 8 (dati concernenti la salute), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il dato sia divenuto sensibile successivamente al deposito della decisione.

Ciò che, infatti, rileva ai fini della sussistenza dell'obbligo, non è la data della sentenza, ma la data del trattamento e della relativa diffusione, che avviene con la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali sul web.

Se al momento del trattamento il dato è sensibile, l'obbligo di oscuramento sussiste anche se non lo era in precedenza (quando la sentenza è stata depositata).

Con riferimento al tempo del trattamento deve osservarsi che, con la pubblicazione del provvedimento sul web, ha inizio un trattamento "permanente" del dato.

Il trattamento del dato continua e perdura nel tempo fino a quando la sentenza (con i dati sensibili) è presente sul web. Ciò implica, in definitiva, che, quale che sia il momento in cui il dato diviene sensibile, deve procedersi al suo oscuramento.

7. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere che analoghe conclusioni valgano anche per le pronunce pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs 196 del 2003, quando il dato non era ancora sensibile perché mancava la norma che consentiva di qualificarlo in tali termini. La già evidenziata natura permanente del trattamento fa sì, infatti, che la nuova disciplina trovi applicazione anche ai trattamenti che, pur iniziati anteriormente, continuano dopo l'entrata in vigore della norma.

Nessun obbligo viene, invece, in rilievo nel caso in cui l'oscuramento era facoltativo.

Con riferimento a tale ipotesi, l'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 prevede che la parte può presentare la richiesta solo "prima che sia definito il relativo grado di giudizio", con ciò escludendo la possibilità di una iniziativa volta ad ottenere l'oscuramento dopo che il giudizio sia definito e la sentenza pubblicata (v. anche quanto già si è evidenziato al par. 4).

8. Nei casi in cui l'obbligo di oscuramento sussiste, deve ritenersi che la relativa competenza sia del Segretario Generale, responsabile del sito.

Le richiamate norme che prevedono l'obbligo di oscuramento sono dirette a disciplinare l'attività di trattamento e di diffusione dei dati, che avviene con la pubblicazione del dato nel sito web.

Il soggetto titolare dell'obbligo è, quindi, il titolare del trattamento (ovvero in questo caso il Segretario generale come responsabile del sito).

La tutela della *privacy* non interferisce, infatti, se non indirettamente, con l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale è, invece, ispirata al principio di pubblicità, che si estende anche ai nomi delle parti o di chiunque altro vi è coinvolto, anche se parte del giudizio.

In quest'ottica, gli adempimenti che l'art. 52 d.lgs. 196 del 2003 demanda al giudice (di disporre, in caso di diffusione, l'oscuramento dei dati identificativi) rappresentano, a ben guardare, un caso di esercizio in forma giurisdizionale di un'attività sostanzialmente amministrativa.

Il giudice, infatti, quando provvede ex art. 52 cit. inserisce nel corpo della sentenza, nella forma del decreto, un ordine amministrativo che:

- si indirizza a soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio (i soggetti che riprodurranno o diffonderanno, in qualsiasi forma, la sentenza per finalità di informazione giuridica); ha ad oggetto l'esercizio di un'attività (la diffusione della sentenza) che è eventuale ed è certamente estranea all'oggetto del giudizio e allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale;
- può essere adottato per tutelare la *privacy* di qualsiasi interessato, anche non parte del giudizio, i cui dati identificativi sono contenuti nella sentenza.

L'attribuzione al giudice di poteri sostanzialmente amministrativi si giustifica in ragione del fatto che l'oscuramento disposto *ab origine* al momento stesso in cui la sentenza viene pronunciata offre alla riservatezza degli interessati la maggiore (e più tempestiva) forma di tutela.

Nei casi in cui, però, per qualsiasi ragione, tale oscuramento non sia stato disposto in sentenza, la competenza torna al soggetto amministrativo che detiene il dato e pone in essere il trattamento, ovvero, in questo caso, al Segretario Generale responsabile del sito.

Poiché, infatti, la diffusione di un dato sensibile rappresenta una violazione del relativo obbligo di legge (anche nei casi in cui la sentenza sia priva della clausola di oscuramento), a tale violazione deve porre rimedio il soggetto amministrativo responsabile della diffusione, ovvero come si è detto il Segretario Generale.

Non si può, infatti, ritenere che l'omissione del giudice al momento della sentenza renda possibile ciò che la legge vieta, ovvero, appunto, la diffusione di una certa categoria di dati (ex art. 52, comma 5, e 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003).

Le considerazioni appena svolte portano alla ulteriore conclusione che interrompere la diffusione di dati sensibili (il cui oscuramento è obbligatorio per legge) costituisce un obbligo che grava sul soggetto responsabile della diffusione, che a tale obbligo deve adempiere *ex lege*, anche a prescindere dall'istanza di parte.

9. Questione ulteriore è se, in aggiunta alla competenza amministrativa del Segretario generale, possa ipotizzarsi anche un rimedio processuale che consenta all'interessato di ottenere, direttamente dal giudice, l'introduzione "postuma" dell'ordine di oscuramento nel provvedimento giurisdizionale.

Con riferimento ai soli casi di oscuramento obbligatorio *ex lege* (ed alle ipotesi divise nel precedente par. 5), al quesito sembra possa darsi una risposta positiva, individuando il relativo rimedio nella richiesta di correzione dell'errore materiale.

A sostegno di tale conclusione può, infatti, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione da parte del giudice di un adempimento doveroso per legge (quando non sia rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e sia interamente predeterminato

dalla legge nel suo contenuto) può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto in tal caso l'omissione non è concettuale ma soltanto materiale e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazione della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la previsione legislativa rimasta inattuata (cfr., in questi termini, *ex multis*, Cass. Civ. sez. III, 2 agosto 2013, n. 18518; Cass. Civ. sez. I, 4 settembre 2009, n. 19229; Cass. Pen. Sez. III, 26 aprile 2016, n. 35200; Cass. pen. Sez. I, 17 dicembre 2014, n. 3347; Cass. Pen. Sez. VI 10 gennaio 2013, n. 4300; Cass. Pen. Sez. I, 28 aprile 2004, n. 23196).

10. Le conclusioni raggiunte riguardano non solo le sentenze, ma anche i provvedimenti resi nella forma dell'ordinanza o del decreto i quali, sebbene non chiudano il giudizio, assumono, comunque, una valenza esterna ed un tasso di pubblicità (mediante la pubblicazione sul sito) per alcuni profili analogo a quello delle sentenze.

Anche rispetto ad essi si pongono, quindi, esigenze di tutela della riservatezza, che possono essere affrontate e risolte secondo i criteri illustrati nel presente parere, ovvero, in sintesi:

- a) tenendo conto che quello di anonimizzazione è un procedimento amministrativo tipico, che postula l'intervento del giudice solo nei limiti tracciati dalla legge;
- b) per gli oscuramenti facoltativi occorre sempre l'istanza di parte proponibile non oltre la conclusione del processo nel grado di riferimento;
- c) per gli oscuramenti obbligatori valgono le conclusioni illustrate nei paragrafi 8 e 9.